

25 novembre 2013

Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione

di **Alessandra Algostino**

Professore associato di Diritto pubblico comparato - Università degli Studi di Torino

Abstract I beni comuni hanno il fascino potente del nuovo, della corsa verso l'oltre, ma cosa sono? Il saggio, cogliendo la sfida del "comune", ne ricerca una definizione, individuandone il fil rouge nella funzione (la salvaguardia e la fruizione comune del bene), per poi rilevare le ambiguità e le domande sollevate dal "di chi sono" e dal "come funzionano" i beni comuni, ovvero dalla loro titolarità diffusa e gestione partecipata. Si approda così all'immaginario che i beni comuni veicolano, al loro potenziale trasformativo e dirompente nei confronti della proprietà, della sovranità e del pubblico. I beni comuni scardinano il paradigma proprietario e la logica del profitto, sfidano la sovranità e lo Stato, ma perché "oltre il pubblico"? Una domanda scomoda, ma ineludibile, se si muove dal "pubblico" del costituzionalismo. È una questione che si lega al rapporto fra beni comuni e Costituzione: un'amicizia che traspare accostando la prospettiva dei beni comuni a principi e norme costituzionali. Il saggio si chiude, infine, con una suggestione sul paesaggio come bene comune tutelato dalla Costituzione e una riflessione sulla tensione rivoluzionaria dei beni comuni, visti non come mantra magico per evocare il mondo nuovo, ma come un oltre che, nel proiettarsi verso un futuro altro da immaginare e da costruire, poggia sulle spalle delle lotte del Novecento. The commons have the charm of the new, but what are they? The essay, accepting the challenge of the "common", looks for a definition, identifying the common thread in the function (the preservation and enjoyment of the common good), and then detects the ambiguities and questions raised by "whose they are" and "how they work" by their widespread ownership and participatory management. This leads to the transformative potential and disruptive nature of the commons against property, sovereignty and the public. The commons unhinge the paradigm of property and the logic of profit. They challenge sovereignty and the State, but because they also appear to be "beyond the public"? An awkward question, but unavoidable if it is raised by the "public" of constitutionalism. It's a question linked to the relationship between the Constitution and the commons: a kinship that is revealed through the association between the perspective of the commons and constitutional rules and principles, viewing the commons as a constitutional expression. The essay closes with a suggestion for the landscape of common and constitutional good, and a reflection on the revolutionary tension of the commons, seen not as a magical mantra to summon the new world, but rather as a projection for an alternative future that leans on the shoulders of the achievements of the twentieth century.

Sommario. 1. Sui beni comuni. Una introduzione critica; 2. Alla ricerca di una definizione; 3. Titolarità diffusa e gestione partecipata; 4. Beni comuni contro proprietà e sovranità; 5. Comune *versus* pubblico; 6. Beni comuni e Costituzione; 7. A mo' di conclusione, un consiglio di lettura e una domanda

1. Sui beni comuni. Una introduzione critica

Il sintagma “beni comuni” è oggi una immancabile presenza in ogni discorso che mira, o pretende di mirare, a trasformare la società, così come i rapporti economici, il mondo politico e la struttura del diritto. Chi non maneggia i beni comuni, nell’orizzonte del pensiero radicale e critico rispetto alle letture del mondo dei *think tanks* dominanti, è *out*, ancorato a vecchie ideologie[1], incapace di proiettarsi oltre gli schemi esistenti, di immaginare nuove forme di vivere e di relazionarsi.

I beni comuni sono il futuro, il nuovo asse di una trasformazione totale[2] che investe lo stile di vita, i rapporti sociali, la struttura economica, le forme giuridiche. Il loro fascino è potente: sono la sintesi di un mondo più umano e vivibile[3], la bandiera di chi vuole un *altro* futuro, il linguaggio del cambiamento.

I beni comuni sono il “nuovo”, sia che si ragioni in termini riformisti sia che si articoli un discorso rivoluzionario. Essi tendono, specie nella loro versione paligenetica, nel lanciarsi a bomba dietro la sirena del comune, a volte per la semplificazione che i miti richiedono, a volte per una consapevole scelta, a lasciarsi tutto alle spalle, le logiche dei mercati così come la funzione pubblica, le privatizzazioni insieme alle nazionalizzazioni, magari recuperando, invece, esperienze del passato o di *enclaves* sopravvissute o rinate in un pianeta standardizzato[4].

Un breve inciso su queste operazioni di “recupero” è necessario. Quando si evoca la condivisione di boschi e pascoli di medievale memoria, o la Carta della foresta[5], è ovvio che occorre distinguere fra una lettura idealizzata, lontana dalla realtà storica[6], e il potenziale di forme di organizzazione sociale differenti da quelle risultate vincenti alla prova della storia[7]. Discorso analogo si può fare per la valorizzazione delle tradizioni comunitarie dei popoli che tentano di salvarsi dall’uniformizzazione di una globalizzazione neoliberale ed occidentalocentrica. Una volta anch’esse opportunamente sfrondate dagli orpelli idilliaci[8], si può osservare, da un lato, come esse non possano essere assunte *tout court* come il nuovo modello per tutti, dall’altro, come ricordino, pur se viste alla luce di un’adeguata contestualizzazione, che esistono modi di concepire la vita ed i rapporti fra le persone radicalmente diversi da quelli dominanti ormai assunti come dati imprescindibili[9].

A prescindere dal loro radicamento storico, e anche dalla loro resistenza nell’epoca attuale, i beni comuni sono comunque oggi per antonomasia paligenesi, orizzonte ed elemento trasformativo, esprimono la tensione verso un mondo nuovo: quale? Si vaga dagli orizzonti mistici alla prospettiva politica elettorale, dalle proposte giuridiche radicali al “comune” della moltitudine[10]. Senza considerare strumentalizzazioni e mistificazioni, i beni comuni oscillano fra ambiziosi orizzonti rivoluzionari e più tranquille prospettive riformiste.

La prima osservazione, quindi, è d’obbligo: “beni comuni” appare, almeno *rebus sic stantibus*, un concetto multiforme, aperto. Ciò non implica di per sé alcuna valutazione (negativa) e nulla toglie al potenziale dell’espressione - basti pensare alla forza di concetti come la giustizia, l’eguaglianza, la solidarietà - che spinge ad indagare, forse mossi da un eccesso di spirito definitorio, da pedanteria giuridica, o, forse, semplicemente, perché si vuole capire di più, con l’atteggiamento di chi ritiene che “cambiare non solo si può ma si deve”[11]. Detto altrimenti, si condivide l’afflato “rivoluzionario”, con

la precisazione che esso non deve incorrere in atteggiamenti aprioristicamente fideistici o di appoggio ai beni comuni in quanto nuova bandiera dell'“altro mondo possibile” (si passi questa espressione ormai “vecchia”), ma deve indurre ad approfondire caratteristiche e significato dei beni comuni, con uno spirito critico che mal tollera qualsiasi oggetto di credo, nell'intento di creare per il mondo che vorremmo una base solida e percorribile. Occorre, infatti, evitare il rischio che i beni comuni divengano un oggetto di fede, assurgendo al ruolo di *salvator mundi*, con un approccio semplificatorio e magari millenaristico, che non giova alla loro prospettiva come elemento utile e “serio” per mutamenti di paradigma, sia sociali sia economici sia politici.

La vaghezza del concetto, le sue sfaccettature multidisciplinari, il suo valore simbolico, rendono complessa la riflessione; per procedere, si provano ad individuare, a mo' di filo conduttore, alcune domande.

La prima è banale, ma essenziale: cosa sono i beni comuni? Il tentativo è individuarne una nozione o definizione, *a priori* e/o utilizzando un metodo induttivo (ovvero muovendo dal quesito su quali sono i beni comuni).

La seconda questione è: di chi sono i beni comuni?

È una domanda strettamente legata ad un'altra: chi se ne occupa? Qual è il loro regime giuridico? Qui, come si vedrà, entrano in gioco alcune “novità” dei beni comuni. Nel distinguere fra proprietà, gestione e utilizzo, emerge la proposta di prescindere dalla proprietà; si noti sin d'ora: non solo dalla proprietà privata ma anche da quella pubblica. Quanto alla titolarità e al governo dei beni, ricorre, quale elemento sul quale fondare la tensione verso il nuovo, il termine “partecipazione”.

Il quarto interrogativo si lega alle “novità” dei beni comuni e riguarda il loro potenziale trasformativo. I beni comuni sovvertono le strutture economiche, le sovrastrutture giuridiche, le forme di organizzazione sociale e politica esistenti? Come? In specie, ci si può chiedere se essi trascinano con sé un mutamento di paradigma rispetto all'economia di mercato competitiva, se portano a superare la logica proprietaria, se innovano le forme della democrazia rappresentativa.

La quinta domanda è di quelle “scomode”, un po' dal sapore conservatore: perché comune «oltre il pubblico»[\[12\]](#)?

Infine - e non solo perché si guarda il mondo con le lenti del costituzionalista -, ci si pone la questione del rapporto fra beni comuni e Costituzione. È immaginabile una convivenza? Sarà felice o difficile? Può essere feconda?

2. Alla ricerca di una definizione

Volendo andare alla ricerca dei “beni comuni” pare utile muovere da un distinguo: i beni comuni, il singolo bene comune, non sono “il bene comune”, specie se declinato come *il Bene comune*[\[13\]](#). Ciò non esclude che attraverso l'assunzione dei beni comuni come chiave di volta di una trasformazione a tutto campo essi non assurgano a “bene comune”, ma, allora, ricorrono le stesse riflessioni che suscita di per sé il richiamo a “il bene comune” e, con esse, anche il palesarsi dei rischi che ogni sua versione presentata in salsa fideistica e fondamentalista evoca. La nozione di “bene comune”, infatti, non è certamente univoca, ma varie sue accezioni si prestano a derive totalitarie. Siano sufficienti qui alcuni cenni. Il bene comune può essere inteso come il bene che trascende e insieme comprende quello delle singole persone, in un certo senso la volontà generale di Rousseau, o l'interesse generale o collettivo (che non necessariamente coincidono), derivando da una sorta di autocostruzione delle persone capace

di oltrepassare gli interessi egoistici e particolari o, ad esempio, dall'operare del pensiero razionale, della ragione. In secondo luogo, bene comune si può intendere come il bene della maggior parte degli individui, dei più, con un rapporto diretto con la volontà della maggioranza, ovvero con ciò che è bene per il maggior numero di persone. Infine, c'è il Bene con la maiuscola, concepito come un *a priori*, oggetto di fede, nella prospettiva di un qualche credo, in aderenza ad una qualche ideologia. Ragionare sul bene comune con la "B" maiuscola, o comunque in senso astratto, o anche nella sua accezione di bene della maggioranza, espone facilmente al rischio di strumentalizzazioni e/o approcci totalitari, accedendo facilmente all'idea del sacrificio del singolo[14], o di una minoranza, o delle differenze, sull'altare del bene comune, o mistificando la presenza di interessi divergenti, se non opposti, negando, in nome di un fantomatico bene comune, l'esistenza del conflitto[15]. Minore pare invece il rischio se si ragiona in termini concreti in un orizzonte democratico e nell'ambito di un processo di costruzione collettiva, intendendo con ciò dire che il bene comune, pur non essendo la semplice somma delle singole volontà individuali, deriva dalle persone, dalle soddisfazioni dei loro bisogni, nel rispetto delle esigenze di tutti: un'accezione quest'ultima che può avvicinarsi ed intersecarsi con un discorso sui beni comuni al plurale, scevro da eccessi millenaristici[16].

Veniamo ora ai beni comuni. Innanzitutto, cosa si intende per "bene"? Oggi fra i beni comuni sono annoverati, per restare ai più noti, l'acqua[17], il paesaggio, la conoscenza[18], l'ambiente, l'informazione, la cultura, l'accesso a Internet, l'aria, il lavoro[19]. Bene, dunque, è riferito ad oggetti molto disparati, che spaziano da elementi materiali, come l'acqua, a "classici" beni immateriali come la conoscenza, a beni che possono coniugare entrambi gli aspetti (si pensi alla cultura, che, oltre ad un volto immateriale, può avere una concretizzazione, ad esempio in un'opera d'arte)[20]. Beni, quindi, sia materiali sia immateriali[21], e, si può aggiungere, tendenzialmente, nel primo caso, soggetti ad esaurimento, mentre, nel secondo, per lo più non esauribili. Il carattere "finito" o meno del bene incide poi sulla tipologia del godimento: per loro natura, i beni materiali tendono ad essere esclusivi, ovvero ad essere goduti da un solo soggetto (per tutti, si può citare la proprietà privata della terra), donde la qualifica come *Commons*, che, sin dal passato, mira proprio ad impedire che ciò si verifichi. Spesso, invece, i beni immateriali possono essere contemporaneamente fruiti da più persone.

Nell'estrema eterogeneità dei beni è nelle esigenze della fruizione che pare di poter individuare un *fil rouge*: la qualifica "bene comune" segnala il bisogno, e la connessa rivendicazione, di tutela, intesa in specie come sottrazione alla logica del profitto e all'utilizzo *uti singuli*, ovvero, calando il discorso nell'agone politico, come forma di resistenza a fronte di politiche liberalizzatrici e privatizzatrici. L'intento, per dirlo con Montesquieu, è invertire la tendenza per cui «un tempo i beni dei privati formavano il tesoro pubblico; ma ora il tesoro pubblico diventa il patrimonio dei privati»[22], anche se, come si vedrà, il comune si propone come alternativo non solo al privato ma anche al pubblico. Le ragioni fondanti la categoria "beni comuni" paiono dunque chiare: la volontà di salvaguardare, e valorizzare, un determinato oggetto, per permettere a ciascuno (e a tutti) di goderne.

Il bene comune, quindi, può essere materiale o immateriale ed è qualcosa che deve essere tutelato e messo a disposizione di tutti[23]: è possibile andare oltre, trovare una definizione più precisa?

Il metodo induttivo non aiuta molto: fra i beni comuni sono inclusi oggetti sempre più numerosi e disparati. È una formula che sta conoscendo un gran successo, divenendo un concetto-slogan: i beni comuni sono entrati a pieno titolo nel dibattito pubblico e politico, mentre non si contano ormai gli studi sul tema[24]. Spopolano i beni comuni: non a caso, l'anno 2011 è stato definito «l'anno (anche) dei beni comuni»[25]. Nel 2013, poi, fra i beni comuni entra l'Italia intera: nelle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 democratici e progressisti si riuniscono sotto lo slogan "Italia. Bene Comune"[26]. Nel frattempo, nascono nuovi soggetti o progetti politici che fanno dei beni comuni uno dei propri punti chiave[27].

Si profila per i beni comuni un duplice rischio: di liquefarsi in un calderone dove tutto è bene comune e,

dunque, nulla lo è[28], e di essere espropriati ed abusati in chiave mistificatoria, dato il loro *appeal* mediatico[29].

Quanto al primo profilo, è da distinguere una ineliminabile apertura del catalogo dei beni comuni dall'attribuzione indiscriminata della qualifica. La seconda porta a privare di ogni significato il sintagma, mentre, come la storia insegna, in maniera magistrale con il percorso dei diritti, non possono stilarsi elenchi chiusi, dato il modificarsi del contesto, sociale, politico, economico, ma anche ambientale, conoscitivo e tecnologico, che porta a nuovi bisogni, conflitti, rivendicazioni e alle loro traduzioni normative[30]. La storia non finisce[31], nemmeno quella del diritto, con le sue pretese di eternità, o i suoi tentativi di proiettarsi nel futuro[32], ma prosegue, con i suoi corsi e ricorsi. Neanche i diritti sono immuni dalla dinamica storica, come mostra, da un lato, la loro evoluzione, con la creazione di sempre nuove fattispecie (siamo ormai alla quarta generazione)[33]; dall'altro, la regressione, come accade per i diritti sociali e legati al lavoro, che vedono sia una diminuzione nel grado di tutela sia la revoca in dubbio della loro stessa esistenza[34]. Il catalogo dei beni comuni è, dunque, intrinsecamente, connesso ai conflitti che agitano le società e, quindi, aperto, ma questo non significa che la dicitura "bene comune" debba applicarsi indistintamente a ciò che in un dato momento pare a rischio e/o desiderabile, vanificando con l'indeterminatezza di contenuto ogni valenza prescrittiva, e finanche descrittiva, del titolo[35].

A maggior ragione occorre che i "beni comuni" prendano le distanze da un utilizzo mistificatorio e strumentale, che, espropriando il loro *nomen*, ne travolge la *ratio*, come, per fare un esempio fra tutti, è accaduto all'aggettivo "sostenibile" [36].

Ritorna l'esigenza di sostanziare il concetto. L'estrema eterogeneità dei beni considerati *Commons* rende, come si è accennato, poco proficua la prosecuzione della ricerca di punti di convergenza a partire da un approccio induttivo; dunque, si può integrare tale metodo con una prospettiva teorica.

Una premessa è d'obbligo. Il tema in questione è, per sua natura, oggetto di un interesse e di un approccio interdisciplinare[37]: molti interventi insistono sugli aspetti teorico-filosofici, sia come approfondimento scientifico sia con finalità più prettamente politico-divulgative, ma non mancano analisi più attente ai profili economici[38], o a quelli giuridici.

Mantenendo ferma la considerazione, non solo della validità, ma anche del valore aggiunto che deriva da un'analisi interdisciplinare, ci si concentrerà sul profilo giuridico, sempre coniugando comunque teoria e prassi, ovvero andando alla ricerca della possibile valenza giuridica, descrittiva e prescrittiva, dei "beni comuni" nella consapevolezza della loro rivendicazione concreta in conflitti sociali storicamente situati, nonché della tensione esistente fra il loro costituire un dover essere per un mondo migliore e un essere calato nella concretezza della lotta politica. Detto altrimenti, la ricerca di uno *status* giuridico dei beni comuni rivela la propria fecondità nel rapporto con le esigenze nate in seno alla società[39]: rilevano qui le riflessioni, in generale, sul carattere sociale del diritto, e, in specifico, sui diritti come esito di scontri sociali[40]. Ciò senza scordare che il legame fra fatti e norme è bidirezionale ed esiste anche il diritto in funzione promozionale, sia in quanto supporta istanze che iniziano ad emergere nella società sia in quanto stimola il cambiamento della società stessa[41].

Dal punto di vista giuridico uno dei tentativi più compiuti di fornire una definizione di "beni comuni" è quello elaborato dalla c.d. Commissione Rodotà, ovvero la Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Rodotà, istituita nel 2007 presso il Ministero della Giustizia, per elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici.

La Commissione auspica l'introduzione, accanto alla bipartizione tradizionale dei beni (materiali o immateriali) in pubblici e privati, della nuova categoria dei beni comuni[42], muovendo dalla constatazione della «situazione altamente critica» in cui si trovano, «per problemi di scarsità e di

depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche»[43]. L'esigenza, dunque, come si è detto, è chiara: la salvaguardia di determinati oggetti[44].

È una tutela che si propone di preservare i beni per garantirne la fruizione collettiva, da parte di tutti i consociati, ma anche delle generazioni future[45]. Inizia ad acquistare un senso l'aggettivo "comuni": si ragiona di beni "utili" ad una pluralità di persone, considerate in uno spazio temporale aperto, con una proiezione della tutela nel futuro.

Resta da chiarire il significato di "utili", ovvero la funzionalità dei beni che permette di individuarli come categoria. Nella proposta di principi e criteri direttivi per una legge delega della Commissione Rodotà si identificano i beni comuni come «delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»[46]. Sono beni, dunque, strettamente connessi, in un rapporto di scopo/utilizzo, ai diritti e alla persona, ovvero alla persona con la sua dote di diritti[47].

Come esempi vengono citati «i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate»[48]. È un elenco esemplificativo, non tassativo o teso ad una ricognizione esaustiva: si può comunque notare come sia "sbilanciato" sull'ambiente naturale e su beni di tipo materiale, anche se non manca un riferimento alla tutela delle opere umane e alla cultura.

Viene spontaneo rilevare, se si muove dalla definizione proposta, come manchino nel catalogo i beni funzionali alla garanzia di diritti sociali come la salute o l'istruzione, ovvero ospedali, scuole, servizi sociali. Per la Commissione Rodotà, essi sono da considerarsi beni pubblici, in specie «beni pubblici sociali», cioè beni «le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona»[49]. Non vi è una sovrapposizione con la definizione di beni comuni come «funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali»?

Non manca del resto chi, sempre tracciando una tassonomia, nell'ambito di un approccio giuridico, dei beni comuni, nell'ordinarli in quattro classi, annovera, accanto alle risorse materiali (come l'acqua, l'ambiente, il patrimonio culturale), le risorse immateriali (come la conoscenza, i saperi tradizionali, le creazioni artistiche), lo spazio urbano, proprio «le istituzioni erogatrici di servizi pubblici finalizzati alla realizzazione di diritti fondamentali come l'istruzione e la salute: dunque università, scuola, sanità»[50]. In tali casi, peraltro, si ha una indubbia intersezione e sovrapposizione con i diritti sociali.

Ma restiamo alla definizione della Commissione Rodotà dei beni comuni come «delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»: a prescindere dalla difficoltà di distinguere in base a tale definizione la destinazione di alcune «cose» fra i beni comuni e di altre fra i beni pubblici[51], il nucleo della nozione è il rapporto strumentale del bene rispetto alla persona e ai suoi diritti.

Domanda: c'è veramente bisogno dei *Commons* o sono sufficienti i diritti? Un esempio fra tutti: perché chiamare l'acqua "bene comune" e non sancire un diritto all'acqua? O, perché traslocare il lavoro dalla casa dei diritti al condominio dei beni comuni? Sono interrogativi – si precisa – qui posti ragionando nell'ottica degli istituti giuridici; come si vedrà, differente è il discorso se ci si muove sul piano della prospettiva politica.

Forse il nocciolo della definizione, che invero pare difficile trovare, sta tutta nella titolarità e nel regime (inteso in specie come modalità di utilizzo e di gestione) dei *Commons* e sono questi gli elementi che sostanziano il bene comune e ci dicono cos'è. La nozione di bene comune pare annodarsi intorno al suo

obiettivo (la salvaguardia e la fruizione comune) e alle modalità per raggiungerlo. Si legga, ad esempio, Lucarelli, che definisce il bene comune una *res communis omnium* caratterizzata «da una destinazione a fini di utilità generale»: è «un bene orientato al raggiungimento della coesione economico-sociale e territoriale e al soddisfacimento dei diritti fondamentali»[52].

Detto altrimenti, è la funzione nel concetto di bene comune ad essere centrale[53], donde la rilevanza del *come* i beni comuni possono assolvere alla funzione, ovvero la centralità del discorso sulla loro gestione[54]. I beni comuni – si potrebbe ancora sintetizzare – sono quelle cose utili alla persona ed ai suoi diritti, che occorre salvaguardare e rendere disponibili a tutti, per cui è necessario assoggettarli ad un regime speciale. Quale?

Prima di addentrarsi nel terreno – si anticipa – accidentato, dell'identificazione del nuovo *status*, pare interessante, senza pretesa di completezza, allargare l'orizzonte ad altre concezioni provenienti dal mondo giuridico.

Una proposta che colpisce per la destrutturazione e la miscela delle classiche categorie, giuridiche e non solo, è quella di Mattei. È una definizione “*oltre*”: «i beni comuni non possono essere colti se non liberando la nostra mente dai più radicati fra gli schemi concettuali con cui siamo soliti interpretare la realtà»[55]. Si trascendono quindi le tradizionali classificazioni giuridiche e politiche e si revocano in dubbio separazioni classiche, come quella tra essere e avere e fra soggetto e oggetto. Un bene comune «non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterno»: non si può cogliere «con la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell'Illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall'oggetto», «non può essere ricondotto all'idea moderna di merce»[56]. Una premessa: non convince l'equazione oggetto uguale merce, perché esistono beni non mercificati e/o da sottrarsi alla mercificazione e ben può immaginarsi un mondo di oggetti senza merci[57]. Detto questo, se è chiara l'esigenza di sottrarre il bene comune alla mercificazione, più evanescente si presenta la sua esistenza “*oltre*” il pubblico e il privato. Restiamo però al bene comune tra soggetto e oggetto: esso «esiste soltanto in una relazione qualitativa», che sfuma l'aver nell'essere: «noi non «abbiamo» un bene comune..., ma in un certo senso «siamo» (partecipi del) bene comune»[58]. La trasfigurazione dell'aver nell'essere ha un indubbio fascino, così come l'immagine della relazione invece del possesso, ma cosa significa in concreto? Si precisa, di seguito: «i beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche ontologiche, oggettive o meccaniche che li caratterizzerebbero, ma da contesti in cui essi divengono rilevanti in quanto tali»[59]. Ovvero – si potrebbe dire - quando si palesa l'esigenza di un bene comune c'è il bene comune. Oltre una dose di tautologia, si può cogliere anche in questa concezione l'importanza dell'elemento funzionale: i beni comuni sono intrisi dei contesti nei quali sorgono, sono – si potrebbe quasi azzardare - le esigenze che devono soddisfare. Ciò conduce ad insistere sul legame con la prassi storica: «i beni comuni divengono rilevanti in quanto tali soltanto se accompagnano la consapevolezza teorica della loro legittimità con una *prassi di conflitto* per il riconoscimento di certe relazioni qualitative che li coinvolgono»[60]. La necessità di soddisfare determinati bisogni diviene costitutiva del bene comune: la definizione incorpora il processo conflittuale che ruota intorno al riconoscimento di un *quid* come bene comune[61]. Lo stretto legame con la realtà dei conflitti sociali tesse il filo che connette prassi storica, analisi teorica e livello normativo, inserisce il diritto nel vivo della dinamica della società, ma rischia di proporre una nozione così flessibile[62] e appiattita sulla prassi - *a posteriori* - da non definire nulla. Emerge con forza il significato politico dei beni comuni, il loro potenziale trasformativo, invero esasperato sino all'eccesso nella misura in cui il bene comune diviene una prospettiva onnicomprensiva e totalizzante[63], ma l'evanescenza del concetto rischia comunque di rendere il “comune” facile terreno di cattura ed espropriazione. Nella volontà di sfuggire alla morsa di schemi-catene da cui liberarsi, di librarsi tra essere e dover essere, il mondo che potrebbe essere è costruito su steli così eterei e leggeri da disperdersi e piegarsi facilmente alle folate di vento. Immaginazione e fantasia non implicano un concetto-tornado, ove tutto si scompone, fonde e mescola, un turbine che tutto avvolge, ma ben possono nel loro volo produrre progetti concreti e

fondamenta chiare su cui costruire il mondo che si sogna[64].

3. Titolarità diffusa e gestione partecipata

Nella prospettiva del “sogno concretizzabile”, è ineludibile un’altra questione: di chi sono i beni comuni? O, se si vuole prescindere da una logica proprietaria, chi se ne occupa? Come?

Muovendo ancora dalle proposte della Commissione Rodotà, nella *Relazione* che accompagna la *Proposta di articolato*, si legge che i beni comuni sono «a titolarità diffusa» e possono «appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati»[65].

Prima questione: cosa si intende per «titolarità diffusa»? Altrove si dice che sono *res communis omnium*, beni ad appartenenza collettiva, beni che «appartengono a tutti e a nessuno»[66], o a tutti e a ciascuno: tutti chi? Gli abitanti di un quartiere, di una città, di una nazione[67], del mondo? La comunità di utenti? Le «moltitudini che ne hanno necessità»[68]?

La risposta più frequente è “dipende dal singolo bene comune”: come a dire, se bene comune è lo “spazio urbano” ne saranno titolari gli abitanti di una città; se è la conoscenza essa sarà (almeno potenzialmente) comune a tutti gli abitanti del pianeta; se è un corso d’acqua a vantare diritti saranno tutti i potenziali utenti. Il titolare dei beni comuni è plurale, è una comunità, ma quale?

Il tipo di comunità di volta in volta coinvolta non è sempre di immediata e facile individuazione e, in ogni caso, *chi*, e *come*, decide qual è la comunità titolare? Si può rispondere: è la comunità stessa che, auto-organizzandosi dal basso, rivendica, costituendolo, il bene comune[69]. O, come altrove specificato, si può dire che vi sia una relazione circolare fra *Commons* e comunità, che si costituiscono a vicenda: «la comunità si definisce in ragione dei legami sociali di solidarietà che esistono o dovrebbero instaurarsi in relazione alla fruizione del bene comune»[70]. È una prospettiva interessante, che, se pur non scevra dai rischi di “egoismo comunitarista” e *molto* fiduciosa nella natura umana, coniuga auto-organizzazione, conflitto, solidarietà. Rimangono tuttavia impregiudicate alcune questioni, fra cui, oltre alla evidenti difficoltà che sorgono in relazione ai beni comuni globali, l’ipotesi di conflitti fra più comunità che insistono sullo stesso bene.

Un esempio semplice: la Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona a Roma. Saranno gli abitanti del quartiere la comunità di riferimento? Oppure tutti i cittadini italiani, considerando la scultura parte del patrimonio artistico nazionale? O, ancora, tutti i potenziali utenti del “bello” che essa esprime? Si pensi anche ad uno dei più famosi beni comuni: l’acqua. Di una sorgente in alta montagna saranno titolari gli abitanti del paese, oppure è una risorsa da distribuire e gestire a livello regionale o, magari, nazionale, o, più equamente ancora, mondiale? Qui si affaccia, fra l’altro, una delle potenzialità dirompenti dei beni comuni, ovvero il loro attacco al paradigma della sovranità (statale).

Restiamo però per ora alla «titolarità diffusa». Quanto osservato è ulteriormente complicato dall’intersezione della dimensione del presente con quella del futuro, in una titolarità intertemporale, dato che, come si è detto, i beni comuni sono anche delle generazioni future[71]. La comunità di cui si ragiona è, dunque, una comunità proiettata verso il tempo che verrà, intesa in senso dinamico e diacronico. La dinamicità, fra l’altro, per evitare che il bene comune si trasformi in privilegio, deve caratterizzare anche il presente dei beni comuni, ovvero la comunità deve essere aperta ed inclusiva[72]. O, forse meglio, come osserva Rodotà, il nodo del ragionamento deve essere il «comune», abbandonando le storiche suggestioni delle piccole comunità che gestivano i propri boschi e torrenti; «è la logica del «comune», non della «comunità», a fondare lo spazio dei beni comuni», sempre più globali: a meno che, con quest’ultimo termine, non ci si voglia riferire alla «comunità umana», dunque

all'opposto di una chiusura in frontiere»[73].

Ma proseguiamo con la titolarità. Cosa significa essere titolari del bene comune? Il discorso si interseca inevitabilmente con la questione della gestione del bene.

La Commissione Rodotà è molto parca nel sostanziare la titolarità: si riferisce al diritto «alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni», diritto riconosciuto in capo a «chiunque»[74].

Prima domanda: «chiunque» chi? Può essere relativamente facile rispondere, anche se suona un po' tautologico: qualsiasi persona che vanti un interesse – connesso ai suoi diritti fondamentali – alla tutela e all'utilizzo del bene. Per inciso: pare preferibile ragionare di soggetti interessati, e non di fruitori, perché, pur essendo entrambe le categorie fondate su un dato sostanziale (rinviano a chi in concreto usufruisce del bene e non a chi vanta un titolo di proprietà), la prima pare più inclusiva, meno legata ad un materiale utilizzo del bene[75].

Resta una curiosità: «chiunque» è un pronome riferito ad una persona singola, *quid iuris* in relazione alle azioni collettive? La Commissione non se ne occupa, ma pare possa considerarsi intrinseco alla logica del bene comune ammetterle[76]. Ovviamente, poi, se si accede al piano dei beni comuni globali, di cui è titolare l'umanità, occorre immaginare forme nuove di tutela, anche giurisdizionale, *oltre* - e revocando in dubbio - la sovranità dello Stato.

Per inciso, si coglie qui un salto logico nel discorso, dalle *class actions* al nuovo governo mondiale. Dipende dal concetto multiforme dei beni comuni che si muovono e intersecano più dimensioni, per cui da un piano riformista (se pur, se si vuole, “riformista radicale”), si accede all'immaginazione di un “altro mondo possibile”.

Seconda domanda, più “sostanziosa”: al di là del diritto di agire in giudizio, quali sono le prerogative che danno corpo alla titolarità diffusa? In prima battuta, si potrebbe rispondere: il diritto all'utilizzo, ovvero alla fruizione. Come si esercita però tale diritto? Contempla anche una qualche forma di partecipazione alla gestione del bene?

Fra le osservazioni che ricorrono vi è l'impossibilità di individuare un unico *status* giuridico per tutti i beni comuni[77], per cui, ad esempio, in alcune ipotesi sarà sufficiente proteggere il bene dalle pretese di uso esclusivo, in altri, invece, le risorse dovranno essere assicurate ad una comunità[78]. O, ancora, il regime del bene può essere disegnato intorno alle sue condizioni d'uso, oppure alla partecipazione alla gestione degli utenti[79]; possono giocare un ruolo centrale i limiti alla facoltà di disposizione oppure il vincolo di destinazione[80].

Sembra emergere uno *status* giuridico dei beni comuni, non solo non ancora definito, ma *strutturalmente* indefinito. Ciò non toglie vi siano alcune ricorrenze, come l'insistenza sulle forme di gestione e sulla partecipazione[81], in coerenza anche con la dimensione funzionale e “pratica” prevalente nella definizione del bene comune.

Spesso il discorso dei beni comuni è associato a forme di gestione partecipata[82], anche a segnare la distanza rispetto ad un bene pubblico gestito dalle istituzioni pubbliche, quasi configurando la sostituzione di un modello concepito come verticistico e dall'alto, con un modello orizzontale e dal basso[83]. Ma cosa significa gestione partecipata?

Rodotà scrive: i beni comuni «devono essere gestiti in base ai principi di eguaglianza e solidarietà, rendendo effettive forme di partecipazione e controllo degli interessati»[84]; Mattei si riferisce a «strutture di governo partecipato e autenticamente democratico», con «le competenze necessarie e

sufficienti per operare la gestione virtuosa ed ecologica dei beni comuni»[85]. Si incontrano per lo più affermazioni di carattere generale (per non dire vaghe) su partecipazione ed autogoverno, ovvero sull'opzione per modelli di tipo orizzontale, riconducibili in senso ampio al *genus* democrazia partecipativa. Si spazia, peraltro, da ipotesi che vogliono andare oltre le forme esistenti, compresa la democrazia rappresentativa, immaginando sistemi variamente imperniati sull'autogoverno, ad ipotesi che si limitano a prevedere una partecipazione alla gestione, sotto forma ad esempio di consultazioni o controlli da parte dei cittadini[86].

Sarebbe interessante anche in questo caso cercare di dare al sogno delle ali ben costruite che consentano di volare sino al sole evitando la fine di Icaro. Come in concreto potrebbe immaginarsi la partecipazione alla gestione? Facilmente anche in questo caso si dovrebbero ipotizzare forme diverse in relazione al bene e alla comunità di riferimento, mostrando così, peraltro, ancora una volta come sia difficile costruire la categoria "beni comuni" su qualcos'altro rispetto – si perdoni il gioco di parole – alla comunanza della funzione (o obiettivo). Ovviamente il primo nodo da sciogliere dovrebbe riguardare l'orizzonte di riferimento: si resta nell'"aggiustamento" dell'esistente o lo si rovescia progettando su nuove fondamenta?

Questo tenendo anche presente che la democrazia partecipativa, per le esperienze nelle quali sino ad ora si è concretizzata, presenta molte ombre. Senza approfondire in questa sede il discorso, basti citare il pericolo che essa altro non sia che un'abile operazione di marketing per nascondere vecchie egemonie elitarie o per assorbire il dissenso, magari veicolando prospettive antiegalitarie[87]. A ciò è poi da aggiungersi che il legame democrazia partecipativa – comunità rischia di fondare democrazia e partecipazione sul presupposto dell'esistenza di «un'entità omogenea... che nella maggior parte dei casi non è affatto omogenea»[88] e – si può aggiungere – è bene che non lo sia. Il pluralismo e il conflitto[89], a prescindere dal loro costituire un valore positivo, esistono e, dunque, non possono essere negati se non ad opera di una mistificazione o di un intervento repressivo.

Forse possono essere d'aiuto le forme di democrazia dal basso, la partecipazione auto-organizzata sperimentata nei movimenti o nei luoghi occupati[90], con tutti gli interrogativi però dell'esportabilità di tali (non) modelli e della loro possibilità di esistenza in dimensioni ampie e nel tempo[91].

Inoltre, che succede se attraverso le forme della democrazia partecipativa si adottano scelte ispirate ad una logica escludente od oligarchica nella gestione e/o nella fruizione del bene, oppure decisioni che ne compromettono la salvaguardia? Prevale in queste ipotesi il rispetto delle decisioni assunte democraticamente o siamo in un sistema di "partecipazione protetta", ovvero limitata? Certo, tali considerazioni sono fuori luogo se si ragiona nella prospettiva dell'uomo nuovo, ma sia consentito quantomeno dubitare che sotto il cielo del comune gli uomini perdano ogni pulsione egoista e predatoria nei confronti dei loro simili[92]. Nella filosofia dei beni comuni si rileva un eccesso di ottimismo circa la natura umana, con ciò segnando anche una differenza rispetto alla tradizione dei diritti, che quantomeno unisce l'idea della tensione verso il "bene" con la consapevolezza del "male", per cui i diritti si configurano come risposta, e/o prevenzione, delle loro violazioni[93]. Nel correre dietro l'ottimismo della volontà si dimentica il pessimismo dell'intelligenza?

Infine, *ammesso e non concesso* che all'interno della comunità vi sia una gestione effettivamente partecipata e democratica, inclusiva ed emancipante, rispettosa delle differenze e del conflitto, occorrerebbe non limitare tale modello ad una comunità sola, con il rischio di costruire tante belle fortezze che gestiscono meravigliosamente i *propri* beni comuni, revocando in dubbio almeno due grandi principi: eguaglianza e solidarietà[94]. Dovrebbero, quindi, costruirsi forme di raccordo fra le diverse comunità, muovendo sì dal basso, ma senza cadere preda delle suggestioni della democrazia locale o territoriale, o, forse meglio, immaginandola locale e globale. Se, infatti, la partecipazione a livello di comunità può rafforzare il legame sociale, stimolare la rinascita del senso del luogo[95] come spazio pubblico, essa può anche portare alla sindrome della cittadella perfetta nella quale trincerarsi.

E ancora: occorrerebbe pensare come strutturare modalità di partecipazione quando il bene comune è, o deve essere (per evitare egoismi comunitari), globale[96]. Tutto ciò magari senza cedere alle sirene del governo multilivello o al fascino un po' vacuo dell'immagine della rete[97], o, ancor peggio, all'inganno della *governance*[98], ma "recuperando" una democrazia sostanziale ed effettiva[99] e sempre nella prospettiva di proporre un modello che sia alternativo e anche adatto al volo.

Titolarità, dunque, del bene comune, implica – secondo quanto visto sino ad ora - un diritto di agire e di partecipare alla gestione, cui si può aggiungere, *ça va sans dire*, un diritto di utilizzo.

Quanto all'uso del bene, da parte di ciascuno e di tutti, al di là delle differenze legate alla tipologia del bene, la logica intrinseca alla nozione di "comune" richiede sia che la fruizione da parte di ciascuno non sia esclusiva e non impedisca il pari diritto di altri sia che non vi sia un "abuso" nel presente tale da pregiudicare la possibilità di fruizione delle generazioni future.

Il riconoscimento della titolarità del bene comune concretizza, dunque, diritti all'utilizzo e alla gestione, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardia e fruizione collettiva: e la proprietà?

Nella *Proposta di articolato* della Commissione Rodotà si prevede che «titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati», dovendo in ogni caso «essere garantita la loro fruizione collettiva»[100]: si postula, dunque, una scissione fra proprietà ed utilizzo - e gestione - ma sembra si mantenga come orizzonte proprietario quello classico[101].

L'apertura ai privati, poi, pur se limitata[102], pare doversi leggere come diretta alla tutela della proprietà privata tradizionale - un cedimento allo *status quo*? -, in un contesto dove i privati sono visti *uti singuli* senza alcuna relazione con la prospettiva di proprietà collettive o di «comunità»[103]. La possibilità che i beni comuni siano posseduti da privati trascina con sé anche la loro sottoposizione ad un regime di mercato, se pur con la previsione di vincoli di gestione e limiti di scopo[104]. Il riconoscimento dei beni comuni come *res extra commercium* non è del resto un punto fermo nel progetto di un loro possibile regime giuridico[105]. Qual è il rapporto fra beni comuni e mercato? Questo è un interrogativo che si lega, come si vedrà *infra*, a quello, di carattere più generale, sulla relazione fra la prospettiva dei beni comuni e l'orizzonte del sistema economico capitalista e neoliberale attualmente imperante.

La Commissione Rodotà è prudente nel delineare la "novità" del nuovo *status* giuridico dei beni comuni, *in primis* in relazione alla proprietà. Si può rilevare una certa ambiguità: si è di fronte ad una nuova forma di proprietà o cambiano solo gestione e/o utilizzo ma permane come orizzonte di riferimento quello proprietario e la sua tradizionale dicotomia pubblico-privato? In altri termini: vi è una consapevole volontà di insistere sulla scissione fra proprietà e godimento, o una debolezza nell'"attaccare" il tradizionale assetto proprietario e, in specie, la proprietà privata? La questione non è da poco: qui passa uno dei fattori potenzialmente dirompenti e radicalmente trasformativi, rivoluzionario in senso lato, dei beni comuni, che si propongono di andare oltre o scardinare la logica proprietaria, giocando sul piano della gestione.

Alla gestione partecipata, e alla titolarità diffusa, è affidato, dunque, da un lato, il compito di rompere, o di relegare a mero ruolo formale, lo schema proprietario, dall'altro, di sperimentare nuove modalità di organizzazione, quasi a proporre forme di democrazia inedite o *tout court* nuovi modelli di convivenza sociale. Tutto ciò senza schemi definiti ma nella molteplicità delle forme[106], variabili in relazione ai differenti tipi di beni comuni, uniti nell'obiettivo e divisi nello *status* giuridico: verso un diritto (dei beni comuni) debole e flessibile?

4. Beni comuni contro proprietà e sovranità

Nella *Relazione* che accompagna la *Proposta di articolato* della Commissione Rodotà si definiscono i beni comuni «una nuova fondamentale categoria», specificando che essi «non rientrano *stricto sensu* nella specie dei beni pubblici»[\[107\]](#) e, si può aggiungere, nemmeno in quella dei beni privati. Il loro nucleo ruota – come si è detto – intorno alla salvaguardia e alla fruizione collettiva e si concretizza nelle prerogative relative all'utilizzo e alla gestione: nasce un *tertium genus* rispetto alla proprietà pubblica o privata? Si scardina e si supera il paradigma proprietario?

In vari tentativi di sistematizzare giuridicamente i beni comuni si sottolinea l'indifferenza per il titolo di appartenenza formale, ovvero di proprietà[\[108\]](#). Si muove dalla finalità concreta della salvaguardia del bene e della sua messa a disposizione di tutti e, quindi, si insiste sui profili dell'utilizzo e della gestione. Il titolo di proprietà si svuota, acquisendo sempre minore rilevanza, avviandosi a divenire un dato trascurabile: verso una nuova era non proprietaria?

Si coglie, nelle analisi sui beni comuni, una oscillazione fra la “trascuratezza” nei confronti di una proprietà sempre più vuota e formale, da cui dunque si può prescindere, e la rivendicazione dell'abbandono della sua logica, nella prospettiva di una più ampia palingenesi. Entrambe le prospettive possono spiegare – con la riserva di approfondire criticamente tale impostazione nel prosieguo - le ragioni della non opzione fra pubblico e privato, e, in specie, la mancata esclusiva al pubblico, anche se è nella seconda che si radica con più forza l'idea dell'“andare oltre” rispetto al pubblico e al privato.

Del resto, pare di non individuare altro motivo per distinguere fra proprietà e gestione e, in specie, fra appartenenza pubblica e gestione[\[109\]](#), se non la volontà di abbandonare un orizzonte – quello proprietario - concepito come strumento di dominio dell'uomo sull'uomo[\[110\]](#), dalle prime *enclosures* sugli *open fields* e *common lands* in Inghilterra[\[111\]](#) al moderno *land grabbing*[\[112\]](#) o alle recinzioni virtuali della conoscenza[\[113\]](#).

I beni comuni, dunque, come leva per scardinare la proprietà: «di fronte ai nuovi dispotismi si leva la logica non proprietaria dei beni comuni, dunque... «l'opposto della proprietà»»[\[114\]](#); occorre «avere il coraggio di disincagliarsi dalla nozione di proprietà»[\[115\]](#); «l'elaborazione teorica e la contestuale tutela militante dei «beni comuni»» rappresentano «un genere dotato di autonomia giuridica e strutturale nettamente alternativa rispetto tanto alla proprietà privata quanto a quella pubblica»[\[116\]](#).

Resta però, in primo luogo, il rischio che attraverso la distinzione fra proprietà e gestione passino forme di privatizzazione dove una proprietà pubblica meramente formale convive con un possesso sostanziale da parte di privati (con la conseguente logica del profitto)[\[117\]](#). È un rischio che – come insegna la vicenda dell'acqua[\[118\]](#) – è tutt'altro che irrealistico e può annidarsi anche nelle pieghe di una gestione partecipata.

In secondo luogo, ci si chiede: perché mettere sullo stesso piano proprietà pubblica e privata? D'accordo, sono due forme di proprietà, ma non hanno la stessa logica: da una parte vi è la comunità di tutti i cittadini e l'utilità sociale (il bene comune), dall'altra, i singoli e il loro profitto. Se si può concordare con la lettura della proprietà privata, specie se intesa come assoluto *ius utendi et abutendi*, come fondata sulla violenza e qualificabile come un furto[\[119\]](#), discorso diverso può farsi per la proprietà comune, quella dei *Commons* espropriati, ma anche per la proprietà pubblica.

La proprietà pubblica, perlomeno nell'orizzonte del costituzionalismo, è “di tutti” e connotata dalla funzione sociale[\[120\]](#), detto altrimenti, è inclusiva e non esclusiva[\[121\]](#). Se mai, occorrerebbe affermare che proprietà pubblica implica anche gestione pubblica, per evitare forme surrettizie di privatizzazioni e, più in generale, che si verifichi uno scollamento fra il profilo sostanziale e quello formale. Perché «lo

sradicamento dall'istituto della proprietà rafforzerebbe, dal punto di vista funzionale, la dimensione pubblicistica nel governo dei beni comuni»[\[122\]](#), anche quando si discorre di proprietà pubblica? E, ancora, nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale, c'è bisogno dei beni comuni per sciogliere «l'astrazione proprietaria... nella concretezza dei bisogni»[\[123\]](#)?

Le perplessità suscitate dall'«attacco» alla proprietà pubblica sono le stesse – di cui si ragionerà nel prossimo paragrafo – che riguardano più ampiamente la prospettiva del comune *oltre*, non solo il privato, ma anche il pubblico; una prospettiva che muove – si può anticipare – dall'identificazione del pubblico con uno Stato personificato e percepito come *altro* rispetto ai cittadini, nonché pronto a svendere i propri beni.

Il discorso è differente se si critica la proprietà pubblica in quanto legata ad una dimensione nazionale e, quindi, ad un mondo frammentato in privilegiati e dannati della terra, cieca ai canoni di una eguaglianza e giustizia a livello globale.

Si inserisce qui l'altro grande paradigma che, accanto alla proprietà, è potenzialmente stravolto dalla prospettiva dei beni comuni: la sovranità. I beni comuni sfidano «due categorie fondative della modernità – sovranità e proprietà»[\[124\]](#): essi superano «l'egoismo proprietario quale paradigma fondante del diritto privato, ma anche la sovranità dello Stato come filtro necessario nella gestione e nel godimento delle risorse da parte della collettività»[\[125\]](#). Occorre sfuggire alla «tenaglia fra la proprietà privata, che legittima i comportamenti più brutali della moderna *corporation*, e la sovranità statale, che instancabilmente collabora con la prima»[\[126\]](#).

Qual è la sovranità sfidata? Sembrerebbe trattarsi, da un lato, della sovranità nazionale intesa come fattore di parcellizzazione della terra in tante unità distinte, con il conseguente portato di diseguaglianza; dall'altro lato, della sovranità dello Stato come contrapposto alle comunità di cittadini.

Nulla da obiettare, se non ricordare che il moderno costituzionalismo ci ha consegnato la sovranità popolare. Essa costituisce un *prius* rispetto allo Stato, ne è il fondamento, e lo Stato non può che riconoscerla come preesistente[\[127\]](#); in quanto tale, logicamente, non si identifica con lo Stato[\[128\]](#). Lo Stato e le sue istituzioni sono espressione, in un ordinamento democratico, di sovranità popolare, ma non sono o non esauriscono la sovranità popolare, e lo «Stato-soggetto» assume, rispetto al principio della sovranità popolare, «carattere strumentale»[\[129\]](#).

La sovranità popolare veicola emancipazione ed eguaglianza ed è sinonimo di partecipazione[\[130\]](#). Vi è stata una espropriazione, da parte delle istituzioni, fagocitate da un circuito rappresentativo autoreferenziale, nonché, certo non ultimo, da parte del mercato: occorre riappropriarsi della sovranità popolare, nelle sue differenti manifestazioni[\[131\]](#). Occorre pensare e (ri)costruire, ad esempio, organizzazioni (i partiti) capaci di esprimere e rappresentare il pluralismo e la conflittualità della società, di costituire il veicolo, attraverso l'organizzazione e la strutturazione in forma collettiva, di idee e bisogni, dalle persone alle istituzioni, recuperando un radicamento sociale e territoriale e co-costruendo analisi e visioni complessive[\[132\]](#). Senza scordare che imprescindibile espressione della sovranità popolare e della democrazia è la partecipazione dal basso, dunque l'auto-organizzazione, dai comitati di quartiere ai centri sociali autogestiti ai movimenti con aspirazioni nazionali o globali alle nuove forme che la dinamica della società creerà.

“Problema” della sovranità popolare può essere l'odierna dimensione nazionale, inadeguata e veicolo di disuguaglianze; anche qui però si può ragionare in termini non di superamento, bensì di estensione del raggio d'azione, magari immaginandone una versione coerente con una democrazia mondiale.

Quid iuris, invece, sulla sovranità dei mercati, il grande Leviatano dei giorni nostri? La prospettiva dei beni comuni, funzionalizzati alla persona ed ai suoi diritti, entra in collisione con una logica di mercato

centrata sul profitto. Emergono tuttavia posizioni differenti sul potenziale “eversivo” del discorso dei beni comuni nei confronti dell’economia di mercato competitiva, *alias* economia capitalista.

Rodotà, ad esempio, osserva che «uno degli effetti principali della qualificazione di un bene come «comune» può consistere nel fatto che la sua accessibilità non è necessariamente subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie perché esso non rientra nell’ambito del calcolo economico»[133]. Ora, al di là di verbi (può) e aggettivi (necessariamente) che smorzano di per sé il significato dell’affermazione, essa non comporta per il suo Autore la revoca in dubbio del meccanismo di mercato, ma la scelta da parte dei regolatori pubblici dei beni «accessibili attraverso gli ordinari meccanismi di mercato» e dei beni, invece, «sottratti a questa logica»[134]. Più decisa l’affermazione di chi rileva come la nozione di beni comuni mostri l’inadeguatezza delle «forme classiche della mediazione giuridica», come la proprietà, e dei «canali tradizionali di allocazione della ricchezza, e cioè la sovranità ed il mercato»; quest’ultimo, in particolare, «perché portatore di una istanza di valorizzazione incompatibile con la prevalenza, in questo tipo di beni, del valore d’uso sul valore di scambio»[135].

Sembrerebbe, comunque, che il modo di produzione capitalista sia rifiutato in relazione alla *ratio* del bene comune e, dunque, non *a priori* o in quanto tale, ma nella misura in cui è incompatibile con la funzione sottesa alla qualifica di un bene come comune.

Ciò può portare, come accennato, ad una tranquilla convivenza tra beni comuni e capitalismo, se pur i primi sono sottratti alla logica del profitto, e, quando si rivela utile, al mercato, ma può anche aprire una crepa nella sacralità del modello economico attualmente imperante[136], favorendo la fioritura di sistemi economici eretici, o, meglio, atei. In altre parole, si intacca il dogma dell’ineluttabilità del processo di accumulazione capitalista[137], che scende dall’empireo delle leggi di natura al mondo dei rapporti, storicamente mutevoli, fra gli uomini, e si fa strada un modello che ruota intorno ai bisogni delle persone e non al profitto[138].

I beni comuni, dunque, possono costituire una proposta riformista ma anche la testa d’ariete attraverso cui veicolare un altro modo di essere dell’economia, e, comunque, contengono un’eccedenza in grado di incrinare il modello neoliberale.

Concludendo si può affermare che, se pur in misura differente, la destrutturazione, o la marginalizzazione, di due categorie cardine dell’organizzazione giuridica e politica, e, prima ancora, sociale ed economica, come la proprietà e la sovranità, presentino un potenziale trasformativo *versus* i rapporti dominanti esistenti.

Resta la domanda: i beni comuni sono riformisti o rivoluzionari? Da un lato, essi sono prigionieri di un orizzonte che, nel far valere (alcune) esigenze della persona non osa mettere in discussione l’intero sistema (*in primis* economico): sono, si potrebbe dire, una “novità” settoriale. Dall’altro, essi sono il nuovo mondo, popolato da uomini nuovi: l’era del comune. Forse, senza eccedere, sfuggendo alla tentazione di eleggere i beni comuni a nuovo dio che d’incanto crea santi e paradiso, o, più laicamente, di farne la panacea per i tanti mali dei nostri tempi, essi possono essere visti come esempio della possibilità di immaginare e realizzare *altro* rispetto all’esistente, un *altro* che non necessariamente è in discontinuità con tutto l’esistente ma ben può rappresentare ad esempio la nuova estrinsecazione di (vecchi) principi, come eguaglianza, solidarietà e giustizia sociale[139]. Detto altrimenti: condividendo sia l’“attacco” alla logica proprietaria sia alla sovranità nella sua dimensione nazionale, nel duplice senso di limitazione territoriale e di appartenenza allo Stato, si può ricordare che la «bellezza della velocità»[140] di un pensiero lanciato in uno spazio tutto da inventare può raggiungere più alte vette se costruisce sulle altezze già conquistate e, dunque, recuperando, ad esempio, il senso di funzione sociale della proprietà (pubblica) e “attivando” la declinazione come popolare della sovranità.

La suggestione del “comune” è forte nel creare l’immagine dell’*altro* oltre la prospettiva del privato, ma

perché “oltre il pubblico”?[141]

5. Comune versus pubblico

Si possono individuare due assi, che spesso si intersecano, attorno ai quali ruotano le critiche al “pubblico”: la sua cattiva prova e la sua identificazione con uno Stato visto come “altro” rispetto ai cittadini.

Il primo gruppo comprende le considerazioni che si rifanno alla “mala gestione” del pubblico, dalle accuse di burocratizzazione ai malfunzionamenti alle malversazioni: è la questione che potremmo chiamare “pratica”. L’aggettivizzazione come “pratica” vale a sottolineare come, più che di rifiuto strutturale/teorico per il pubblico in sé, si tratti di critica nei confronti di un pubblico storicamente realizzatosi. Ciò non significa sminuire il valore della critica, perché il piano formale, normativo, non vive separato da quello sostanziale, dalla prassi reale, ma distinguere i diversi livelli di ragionamento.

Se ci si muove sul piano pratico è relativamente facile controbattere che, se il problema è il malfunzionamento, sarebbe sufficiente intervenire, anche immaginando forme di partecipazione “più diretta” dei cittadini, per creare gestioni più democratiche, trasparenti, virtuose. Se poi il problema è più prosaicamente quello degli uomini che siedono nelle istituzioni, è chiaro che difficilmente ad esso sfuggirebbe anche il comune, a meno che esso non riesca magicamente a creare, e a mantenere, l’uomo nuovo, tutto virtù e niente vizi.

È lo stesso discorso che si può fare a proposito della democrazia rappresentativa, o dei partiti politici: la loro pessima *performance* attuale non implica *tout court* la loro liquidazione totale. Certo si può obiettare che, a volte, alcuni istituti, o, nel caso di specie, il pubblico, sono così travolti dal loro abuso, così marci, che pare meglio liberarsene e ripartire *ex novo*. Molto spesso, però, dietro cattive ed anche pessime prove, vi sono *ratio*, obiettivi, ed anche strumenti, validi, magari da integrare o da riportare alla loro essenza, mentre la corsa verso il nuovo diviene un’utile copertura per liberarsi di scomodi fardelli.

Si interseca qui il discorso “strutturale”, del significato del pubblico, e si incontra l’altro asse di critiche: quelle che rifiutano il pubblico in primo luogo in quanto identificato con uno Stato che vive di vita propria, indipendente o “contro” i cittadini, nonché succube del mercato.

Il pubblico è visto come qualcosa di autonomo e distante rispetto alle persone, eteronomo, quando non *tout court* loro nemico. L’ostilità dello Stato nei confronti dei cittadini si palesa, in questa prospettiva, emblematicamente nell’opera di svendita dei beni comuni da parte dello Stato, che porta a svelare come falsa la contrapposizione fra Stato e mercato[142] e a leggere lo Stato, e il pubblico, come dominati dal mercato. Nulla da obiettare, si potrebbe dire, se si ragiona sul piano di una lettura realistica: basti pensare all’introduzione nelle costituzioni del principio del pareggio di bilancio[143] e alle connesse politiche di *austerity*[144].

Il mercato che divora lo Stato, i “poteri forti” che occupano la democrazia, sono diventati lo Stato e la democrazia, oppure rappresentano un abuso, per cui occorre resistere e respingerli?

Esiste (ancora) un’altra narrazione in cui – a prescindere dalla considerazione che «*pubblico* non si identifica con *statuale*»[145] -, “lo Stato siamo noi”[146]: non siamo più nell’epoca dello Stato assoluto, nemmeno in quella dello Stato liberale[147], ma lo Stato oggi è democratico e costituzionale, deriva, come accennato, dal popolo, cui appartiene la sovranità[148]. Lo Stato è la comunità dei cittadini[149] ed i suoi apparati sono strumentali rispetto al libero sviluppo della persona ed ai suoi diritti.

Lo Stato del costituzionalismo, inoltre, non ha certo fra i suoi compiti l'espropriazione dei *Commons*, appoggiando i proprietari terrieri o i signori della conoscenza nella recinzione dei pascoli o del sapere[150], ma deve – se pur con i limiti del *welfare state* – adoperarsi per redistribuire/rendere accessibili a tutti ciò che è oggetto di *enclosure*. Se devia, come accade, compie un'operazione illegittima, cui occorre resistere, ma non ha strutturalmente finalità predatorie.

Quanto al pubblico[151], in estrema sintesi, che cosa indica se non l'appartenenza a tutto il popolo, un *quid* che riguarda tutti, è *comune* a tutti?

Perché allora il comune “oltre il pubblico”?[152] Pare di riscontrare, nella tensione a superare la dicotomia pubblico/privato, muovendo dalla condanna di entrambi, oltre un eccesso di realismo e senso di sconfitta[153], un'amnesia rispetto alle lotte, e alle conquiste, del Novecento.

Qual è la differenza fra pubblico e comune?

Nel diritto romano vi era una distinzione fra *res communes omnium*, appartenenti al genere umano, *extra commercium* (come l'aria e le acque), e *res publicae*, proprie dell'intero popolo romano o di una singola comunità, in parte *extra commercium* ed in parte commerciabili[154]. Le due categorie erano distinte ma «entro una sequenza coerente, formando una sorta di *continuum* il cui carattere distintivo è un'appartenenza collettiva così forte e radicata che ad essa può, e in certi casi deve, corrispondere l'inalienabilità del bene»[155].

Oggi la nozione di beni comuni, oltre a prescindere in talune ricostruzioni dalla sottrazione al mercato e ad essere più ampia, insiste sulla funzione e sulla gestione: ma, se ciò può condurre ad immaginare delle peculiarità rispetto ad altri beni, non si comprende la ragione della contrarietà rispetto al pubblico, se non assumendone come data e imm modificabile la versione “deteriorata” o espropriata dalla globalizzazione economica neo-liberista[156].

Il pubblico – come si è detto - è di tutti, è comune. Il comune forse evoca maggiormente l'idea di condivisione, di solidarietà, ma trascina anche con sé la supposizione di una omogeneità, che è nemica del pluralismo, del conflitto e della democrazia.

Si legge: il “comune” «rifiuta la concentrazione del potere a favore della sua *diffusione*»[157]. Il principio della separazione dei poteri è un cardine delle costituzioni moderne, come è sancito già nell'art. 16 della Dichiarazione francese del 1789, e la sovranità popolare interviene a diffondere il potere fra tutti i cittadini. Il “comune” poi, si dice, «rifiuta la logica del potere *tout court* a favore di quella ben diversa della partecipazione»[158]: ma la sovranità popolare – si è ricordato – è partecipazione e il costituzionalismo moderno è limitazione del potere. Se mai si tratta di rivendicare nel pubblico una partecipazione effettiva, contestualmente alla garanzia di uno spazio di azione per la democrazia dal basso, ovvero per le varie forme di auto-organizzazione, e di estendere il costituzionalismo nella sfera dei poteri privati, di “democratizzare l'impresa”[159]. In questo senso, più che «immaginare delle soluzioni che funzionalizzino il pubblico alla logica del comune»[160], si può ragionare di un pubblico che è comune, ovvero di tutti, della comunità dei cittadini (intesi in senso sostanziale ed includente, come residenti), e, dunque, recuperare ed estendere il pubblico *come dovrebbe essere*.

Il “comune” ancora – viene affermato - «non è affatto sinonimo di “pubblico”, per la semplice ragione che esso non sta a designare un regime di appartenenza, quanto piuttosto una modalità di fruizione o, per meglio dire, lo specifico, peculiare prestarsi del bene ad una fruizione collettiva», aprendo poi la strada tale sua eccedenza ad un ripensamento delle forme di partecipazione alla gestione, ovvero ponendo la questione della democrazia[161]. Il bene pubblico atterrebbe a proprietà e organizzazione pubblica, il bene comune riguarderebbe accesso e gestione; in quest'ultima ipotesi nessuno avrebbe la proprietà ma

tutti l'uso. La distinzione tra "pubblico" e "comune" porterebbe con sé il superamento dell'idea che «il rapporto degli umani con un bene non possa assumere altra forma che quella del diritto di proprietà» e, dunque, consentirebbe di immaginare scenari alternativi allo *status quo* [162].

Valgono qui le osservazioni prima svolte circa la differenza fra proprietà pubblica e privata e le perplessità sull'utilità e sulla novità della distinzione fra proprietà ed uso/gestione. In sintesi: se la proprietà è pubblica ed è sostanziale, ovvero appartiene a tutti i cittadini/comunità ed è da essi posseduta come titolo ma anche gestita, come è/dovrebbe essere in una democrazia fondata sulla sovranità popolare, dov'è la peculiarità del comune? Certo, resta che il comune evoca scenari nuovi e rivoluzionari, in grado di scardinare consolidati istituti giuridici espressione del capitalismo, come la proprietà *privata* [163]. Evocare, però, non significa costruire. Torna il discorso sull'evanescenza degli scenari proposti e sull'estrema (eccessiva) fiducia nelle virtù salvifiche (ed anticapitaliste) di una spontaneismo tutto proiettato "oltre", mentre una rivoluzione ha bisogno sì di uno sguardo che vola in alto ma anche di un passo fermo.

Infine, il comune dovrebbe sostituire il pubblico – ed è una critica al pubblico che attraversa i due filoni individuati (cattiva gestione e pubblico come Stato "altro") – in quanto esso integrerebbe un approccio sostanziale e vivo, mentre il pubblico non rappresenterebbe altro che un'istituzione formale e burocratizzata. Si può facilmente obiettare che il pubblico del secondo Novecento è quello dell'eguaglianza sostanziale, di uno Stato che muove dalla constatazione delle disuguaglianze di fatto e si adopera per rimuoverle: un pubblico che agisce, dunque, tenendo conto delle situazioni concrete. Se mai, anche in quest'ipotesi, bisogna ragionare di resistenza di fronte a regressioni alla prospettiva della sola eguaglianza formale, come avviene, emblematicamente, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [164], o di sviluppo delle garanzie di effettività dei diritti, o di rivitalizzazione della partecipazione. Il pubblico del costituzionalismo è tutt'altro che sordo alla questione del potere reale; non a caso, è in atto un tentativo di depotenziare, politicamente e attraverso revisioni costituzionali, la forza delle Costituzioni del secondo dopoguerra.

Ci sono due ragioni, tuttavia, che possono militare a favore dei beni comuni.

La prima è una motivazione che si potrebbe definire "tecnico-giuridica", ovvero i beni comuni potrebbero rispondere all'esigenza di distinguere all'interno dei beni pubblici fra varie categorie [165], al fine di assicurare a ciascuna il regime più coerente con la garanzia del loro scopo. In questo senso i beni comuni potrebbero considerarsi come una specie del più ampio *genus* dei beni pubblici o, quantomeno, accanto ad essi ma non contro [166]. Ci si muove, in tale ipotesi, facilmente all'interno di una prospettiva prevalentemente riformista.

La seconda è una ragione di carattere più politico e presenta profili che la avvicinano ad orizzonti "rivoluzionari": una rivoluzione – si precisa - rispetto agli assetti di potere predominanti ma non necessariamente rispetto a traguardi storici già raggiunti e poi perduti.

I beni comuni possono in questo senso essere letti come modo attraverso cui recuperare il significato di un pubblico degenerato o espropriato, giocando sul fascino di un linguaggio e una prospettiva nuova. I beni comuni come strumento attraverso cui resistere alla predazione da parte del mercato e riappropriarsi del pubblico, (ri)conquistando e (ri)attualizzando traguardi del passato come i diritti sociali, la sovranità popolare come partecipazione effettiva, la democrazia sociale. Il "comune", quindi, ancora, non come antagonista del pubblico ma *come* pubblico, magari – questo sì – rappresentandone una versione più evoluta, militante, resistente e rivoluzionaria rispetto all'impero capitalista [167]. Il comune può veicolare alcune istanze, anche nuove, ma all'interno della battaglia per la difesa, e l'evoluzione, del pubblico, contro un processo di privatizzazione sempre più pervasivo [168].

Il nemico è il privato - il capitale, per usare un termine novecentesco, ormai *out* nel mondo dei beni

comuni[169] - la sua onnivora voracità, che liquida il pubblico, fagocita lo Stato e stritola le persone ed i loro diritti[170]: il comune, nella volontà di superare pubblico e privato rischia di demolire le difese del primo a tutto vantaggio del secondo[171]. Si dimentica che il pubblico è “ostile”, al di là di malfunzionamenti o di cattiva gestione, in quanto è sussunto nella logica del profitto e dominato dai poteri, *in primis* economici, forti e privati[172]. Si dovrebbe riflettere altresì come, nonostante il saccheggio ed il controllo del pubblico, il neoliberalismo sia suo nemico, così come lo è dei beni comuni: non sarà allora che il pubblico è portatore di valori ed interessi quantomeno vicini a quelli del comune?

Il pubblico, invece che espropriatore e/ rivenditore di beni comuni, non può essere un alleato - o *tout court* la difesa - contro il predatore di entrambi, il privato?

Il discorso riguarda *in primis* la Costituzione, o, più ampiamente, il costituzionalismo: sono anch'essi travolti nella corsa “oltre il pubblico”, oppure costituiscono un terreno fertile per la crescita dei beni comuni? Qual è il rapporto fra comune, pubblico e Costituzione?

6. Beni comuni e Costituzione

Quando si discorre di beni comuni, in relazione al panorama italiano, ad essere chiamato è in primo luogo un articolo ormai dimenticato della Costituzione, l'art. 43[173]. Di tale norma si valorizza in specie il riferimento alla possibilità di «riservare originariamente o trasferire», con legge «a fini di utilità generale» «determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale», non solo allo Stato e ad enti pubblici, ma anche a «comunità di lavoratori o di utenti»[174]. Il riferimento alla «comunità di lavoratori o di utenti» viene letto come possibile copertura costituzionale di quel *tertium genus*, oltre la proprietà, pubblica e privata, che integra lo statuto del bene comune, affidato alla diretta gestione dei fruitori del bene. Non si tratta tanto di recuperare un «altro modo di possedere»[175], quella proprietà collettiva che scompare subito o viene elusa dal dibattito, costituzionale e politico, sin dalle discussioni in Assemblea costituente[176], ma – come detto – di superare il paradigma proprietario nel nome di una “autogestione comunitaria”.

Non è tuttavia nella lettera dei singoli articoli della Costituzione che si trova il maggior sostegno ai beni comuni, quanto nel suo progetto unitario, dai primi articoli, con il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, del «pieno sviluppo della persona», dell'eguaglianza sostanziale, alle precisazioni sulla «funzione sociale» e sull'«interesse generale» a proposito della proprietà. Certo, si ragiona nella prospettiva di una Costituzione costruita armonicamente intorno ai suoi principi, anche se oggi occorre fare i conti con il *vulnus* arrecato, prima, dalla penetrazione di un diritto comunitario incardinato attorno al principio dell'economia aperta ed in libera concorrenza, quindi, dall'iscrizione fra le norme costituzionali del principio di pareggio di bilancio. Non è questa la sede per affrontare le complesse questioni sollevate dal diritto comunitario (specie negli ultimi sviluppi, consacrati con il Trattato di Lisbona) o dalle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, ma non si può non tener conto della collisione, ora interna allo stesso testo costituzionale, fra esigenze che possono vantare entrambe un rango costituzionale, quali, in estrema sintesi, da un lato, quelle di una economia tesa al profitto e, dall'altro, quelle delle persone e dei loro bisogni. La volontà del costituente chiaramente era tesa a soddisfare le seconde: sono sufficienti un diritto comunitario (che – Corte costituzionale *dixit*[177] – non può incidere sui principi fondamentali), o la revisione di alcune norme della Costituzione[178], ad accantonare il disegno di emancipazione personale e sociale o a subordinarne la realizzazione a stringenti vincoli economici? Non pare. Si ragiona, dunque, del progetto costituzionale “1948”, nella consapevolezza, certo, che esso è sotto attacco e ferito, ma anche ricordando come sia stato oggetto di rinnovato consenso, come dimostrano gli esiti sia del referendum costituzionale del 2006 sia di quello del 2011 sull'abrogazione delle norme favorevoli alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Non vi è nelle norme costituzionali un diretto riferimento ai beni comuni[179], e nemmeno al bene comune, ma, al di là della possibilità di rintracciare dei sinonimi di “bene comune” [180], vi sono i principi della partecipazione, della centralità della persona nella cornice di un disegno egualitario e solidarista, vi è la sanzione dei diritti sociali, armonicamente legata alla funzione sociale della proprietà e alla limitazione e regolazione dell’iniziativa economica privata per fini di utilità sociale. Si può senz’altro, quindi, ragionare di compatibilità, o forse ancor più di convergenza e coerenza dell’orizzonte dei beni comuni con la Costituzione.

I beni comuni fondano il proprio regime sulla partecipazione, che è l’essenza – come si è detto - della sovranità popolare e della democrazia (per tutti, art. 1 Cost.) e finalità esplicita dell’emancipazione personale e sociale dell’art. 3 Cost.

Nell’universo dei beni comuni, il primo posto è per la persona, con i suoi bisogni, così come nella Costituzione, cui punto focale è il riconoscimento del valore della persona, della sua dignità e del suo libero sviluppo[181]. Non a caso, il principio personalista è stato definito come «il principio», con una «incomprimibile attitudine a pervadere l’intero campo costituzionale» e con la sua «“eccedenza assiologica”» [182], che, lungi dal restare confinata nell’art. 2, si espande non solo nel testo costituzionale ma si rovescia su tutto l’ordinamento.

È una persona, quella della Costituzione, aperta agli altri e solidale: l’individuo è concepito come singolo ma anche come parte di formazioni sociali[183] e il riconoscimento dell’invulnerabilità dei suoi diritti si coniuga con la richiesta dell’adempimento dei doveri di solidarietà (art. 2). Nella filosofia dei beni comuni, cardine è l’approccio comunitario e si discorre di salvaguardia dei beni per le future generazioni, declinando il principio di solidarietà anche sotto il profilo intergenerazionale. Si assiste ad una contaminazione fra la prospettiva del diritto e quella del dovere? Si prosegue oltre lungo la strada che, dall’individuo, monade isolata delle dichiarazioni dei diritti settecentesche, giunge alla persona del secondo dopoguerra, considerata nella complessità delle sue relazioni sociali? Se così fosse, potremmo anche ragionare di un avvicinamento fra la classica concezione occidentale dei diritti, tendenzialmente fondata sull’individuo e sulla pretesa, e quella propria del pensiero, presente in molte aree del mondo, che pone al centro la comunità, costruendo, più che diritti, doveri[184].

I beni comuni – come già accennato – presentano comunque profili di vicinanza - se non sovrapposizione – con i diritti, in particolare quelli sociali, agendo nella sfera dell’eguaglianza sostanziale. Essi presentano una «attitudine..., storicamente accertata attraverso il raccordo con i diritti fondamentali, a soddisfare bisogni della persona costituzionalizzata», producendo «un concreto arricchimento della sfera dei poteri personali, che a loro volta realizzano precondizioni necessarie per l’effettiva partecipazione al processo democratico»[185]: convergenza, dunque, dei beni comuni nell’implementazione dell’art. 3, c. 2, Cost., e, più ampiamente, nel progetto di realizzazione di una democrazia sociale. Detto altrimenti, i beni comuni evocano l’immagine di una persona considerata nella concretezza delle sue necessità[186], ma in ciò nulla di nuovo: è un tratto caratterizzante del costituzionalismo (emancipante) novecentesco superare la figura dell’individuo astratto per ragionare di una persona concreta, situata in un preciso contesto socioeconomico, nella realtà dei suoi bisogni.

La garanzia della fruizione collettiva è lo scopo del bene comune: vi è indubbiamente consonanza con la previsione della limitazione, se non subordinazione, della tensione al profitto insita nel sistema economico capitalista all’«utilità sociale» o alla libertà e dignità umana (art. 41 Cost.).

Infine, il “comune” si propone come portatore di una democrazia “autentica”, effettiva: non era forse questo il progetto della Costituzione? Si vuole andare oltre la forma, costruendo una democrazia nella sostanza, rendendo «effettiva» la partecipazione e muovendo dalla consapevolezza del dato reale e concreto. Si potrebbe dire, parafrasando il linguaggio dei beni comuni, ragionando sul piano della

gestione e non su quello di una proclamazione solo formale ed astratta.

I beni comuni, dunque, paiono amici della Costituzione[187], o forse meglio, compagni, che ne condividono spirito e contenuti. Essi, dunque, possono trovare fondamento e forza nel testo costituzionale e possono rappresentarne estrinsecazione e sviluppo[188].

Leggere i beni comuni come manifestazione costituzionale, quantomeno nel senso di processo nel solco della Costituzione, consente di abbozzare anche una risposta alla domanda che sorge spontanea laddove si rileva la convergenza con il testo costituzionale: se “tutto” è nella Costituzione, c’è bisogno dei beni comuni? Forse essi possono, con modi nuovi – come detto – riattualizzare, e magari sviluppare e far evolvere, contenuti che ormai si vorrebbero relegare nella soffitta del diritto (costituzionale e non); lungi, dunque, dal gettare, in una corsa frettolosa verso il futuro, conquiste del passato - che, fra l’altro, già si proiettavano verso un mondo da costruire -, contribuendo allo smaltimento della Costituzione nel cassonetto degli orpelli inutili. Il discorso dei beni comuni, in sintesi, come emblema di rapporti fra persona, bisogni, diritti, proprietà e sistema economico, nuovi, ma con il sapore di un ritorno alla Costituzione, al suo progetto di trasformazione ed emancipazione, ragionando sull’interconnessione fra beni comuni, centralità della persona e democrazia sociale.

Nella loro novità, che ha bisogno di essere sostenuta attraverso la mobilitazione e la lotta, i beni comuni stimolano a *vivere la democrazia*[189], giorno per giorno, nei diritti acquisiti e in quelli da rivendicare; sono espressione di «effettiva partecipazione» «all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», ricordando che se ci si limita a *vivere nella democrazia* questa finirà per atrofizzarsi e i cittadini si trasformeranno in sudditi[190].

7. *A mo’ di conclusione, un consiglio di lettura e una domanda*

Tra i valori costituzionalmente tutelati, che il discorso dei beni comuni ha fatto proprio e “rilanciato”, vi è il “paesaggio bene comune”. Ora, non si vuole qui trattare in modo sistematico ed organico il tema del paesaggio, che ben si presta come paradigmatico caso di studio del rapporto Costituzione, pubblico e comune, bensì stimolare - evidenziandone i punti cardine - la lettura di un testo imprescindibile sul tema, il libro di Salvatore Settis, *Paesaggio costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile*, Einaudi, Torino, 2010, che è un ragionamento sul paesaggio ma anche sulla democrazia, sulla Costituzione, sul bene comune[191].

La prima parte del testo dedica due capitoli (il terzo e il quarto) ad una affascinante ricostruzione del percorso storico di tutela del paesaggio, da cui emerge il radicamento di una tradizione normativa di tutela, plurisecolare e originale nel panorama comparato. Si muove dal bene comune romano, passando attraverso la legislazione preunitaria (di cui è emblema l’Editto Pacca) e le leggi del 1909, contrassegnate dalla preminenza del pubblico interesse, quindi le leggi del 1922 e del 1939 (c.d. leggi Bottai), sino a giungere all’art. 9 della Costituzione[192].

È un percorso nel quale si possono enucleare alcune costanti. Fra quelle che più rilevano per il nostro discorso[193], vi è, in primo luogo, il riconoscimento della dicotomia e dello scontro tra pubblico e privato[194]: il rapporto – conflittuale - fra interesse privato (o, più specificamente, proprietà privata e libero commercio) e *publica utilitas* percorre tutta la storia della tutela del patrimonio artistico e paesaggistico[195].

In secondo luogo, emerge, quale soluzione della dicotomia pubblico-privato, il principio del controllo pubblico per l’utilità pubblica, già proprio dell’*actio popularis* romana, per cui il singolo *civis* poteva agire in nome del popolo in difesa di interessi pubblici e di beni comuni (*res communes omnium*). Oggi,

una forma di *actio popularis* si trova, ad esempio, nelle costituzioni di Brasile e Colombia[196], o nella Costituzione della Bolivia del 2009, che la prevede in relazione alla tutela dell'ambiente (art. 34), ed è una prospettiva molto vicina al diritto di chiunque ad agire per la tutela della salvaguardia e della fruizione dei beni comuni proposto dalla Commissione Rodotà.

Come è evidente, si tratta di temi chiave del costituzionalismo, e, più ampiamente, della democrazia. Lo scontro fra le esigenze di tutela di cui all'art. 9 e gli interessi imprenditoriali o proprietari di cui agli artt. 41 o 42 della Costituzione, oltre ad essere simile a quello che può nascere in relazione alla fruizione di altri beni comuni, o alla garanzia dei diritti sociali, evoca la questione del rapporto tra diritto, politica ed economia. La Costituzione sceglie di tutelare il paesaggio come priorità, anche rispetto ad altri valori costituzionalmente protetti, compresi quelli economici[197]. La qualità del paesaggio influisce sulla vita delle persone e la persona, situata in un contesto, sociale, economico ma anche paesaggistico, è al centro del disegno costituzionale.

Il discorso sul paesaggio, attraverso il conflitto pubblico-privato, incontra quindi quello sulla limitazione del potere (politico ed economico), strettamente connesso a quello dell'eguaglianza, in specie nella sua declinazione sostanziale. Salvatore Settis, fra l'altro, ricorda come l'aggressione al paesaggio non sia eguale per tutti ma accentui le disuguaglianze[198], in un aspetto quale la dignità della persona e il suo sviluppo, ovvero la possibilità di emancipazione sociale, altro elemento cardine del progetto della Costituzione.

Vi sono poi nel testo molti altri spunti interessanti e suscettibili di riflessioni che trascendono il tema del paesaggio. Per fare un esempio: in relazione alla politica dei condoni si parla di «cultura della deroga» e «perpetuo stato di eccezione»[199], ovvero di una flessibilità e precarietà normativa, che, nella materia «paesaggio», è legata all'intrico di norme, ad una segmentazione di competenze Stato/Regioni definita «labirintica» e foriera di un «fuoco amico» tra poteri pubblici dove ad essere colpito è proprio il bene che dovrebbe essere tutelato[200]. Il caso «paesaggio» si inserisce in un quadro complessivo caratterizzato, da un lato, dalla liquefazione del diritto, con la conseguenza del ritorno, nella liquidità delle regole, dell'antica ed imperitura legge del più forte; dall'altro, dall'espandersi della logica del «multilivello», che rischia di instaurare circoli viziosi, al ribasso. Ciò senza considerare che difficilmente stato di emergenza e democrazia o (piena applicazione della) Costituzione sono in simbiosi, legittimando anzi spesso il primo sospensioni e deroghe delle seconde, particolarmente pericolose laddove si verificano, come ormai accade spesso, l'ossimoro della normalizzazione dell'emergenza[201].

O, ancora: i recenti sviluppi normativi che incidono sul paesaggio (si pensi, per tutti, al c.d. federalismo demaniale) evidenziano il rischio, ormai in parte già attuale, di una complessiva dismissione dell'universo del diritto (pubblico) in favore della sfera del profitto privato, magari passando per le esperienze fluide della *soft law* e della *governance*.

Il paesaggio, dunque, come esempio dell'involuzione della democrazia e dello scostamento dalla - se non violazione della - Costituzione, e, di conseguenza, la «piena attuazione della Costituzione» come «banco di prova della democrazia e del futuro»[202]. Da qui anche il recupero dell'*actio popularis*, come «diritto e dovere di resistenza collettiva» al degrado e al sacco del paesaggio[203], ma anche, più ampiamente, una tutela dell'interesse pubblico in coerenza con il disegno costituzionale. In tal modo, non solo si difendono il paesaggio, i diritti sociali, o i beni comuni, ma si agisce per l'attuazione della Costituzione e si esercita democrazia[204], rendendola effettiva e scoprendo il legame fra partecipazione e declinazione sociale della democrazia.

Il paesaggio «bene comune», attraverso il quale i cittadini riscoprono spazio pubblico e legame sociale, riporta alla domanda serpeggiante nel testo: i beni comuni possono essere la nuova bandiera della rivoluzione[205]?

La risposta non può che riprendere le riflessioni prima svolte sul concetto di beni comuni, così come sul loro rapporto con il pubblico e la Costituzione. I beni comuni rischiano di essere un flauto magico verso il nulla se letti millenaristicamente nel ruolo di *salvatores mundi* onnipotenti e onnicomprensivi; possono essere rivoluzionari[206], se – come detto - solidamente costruiti sulle fondamenta “sovversive” esistenti (come, in prima battuta, può essere l’attuazione della Costituzione e, in specie, il progetto di democrazia sociale che veicola). Il radicamento dei beni comuni nelle conquiste del Novecento, fra l’altro, costituisce una barriera contro torsioni che ammorbidiscano il “comune” sfruttandolo come declinazione “buona” del capitale, *alias green economy* o sostenibilità, o come isola felice nel mare dell’accumulazione e del mercato, senza metterne in discussione né i presupposti né la supremazia. Ciò senza scordare che un grande problema dei beni comuni, così come del costituzionalismo e della democrazia, resta alla radice la compatibilità o meno con il modello capitalista[207], anche nelle sue versioni controllate, limitate, rispettose della sfera del “comune”.

Non si vuole comunque togliere potere all’immaginazione, o auspicare ritorni ad un passato idilliaco, ma ricordare che non esistono parole magiche[208] e i beni comuni poggiano la loro tensione rivoluzionaria su grandi concetti come partecipazione, emancipazione, giustizia sociale[209]: possono essere rivoluzione sulle loro spalle e ricordando che esse hanno portato al pubblico *contro* il privato e al costituzionalismo. Il comune ben può essere *oltre*, nel senso di costruire la visione di un mondo nuovo[210], ma ciò può avvenire *dal e nel* pubblico (e nella Costituzione), immaginandone un moderno *alter ego*, magari più *cool*, o un’evoluzione della specie, aiutando il risveglio dell’entusiasmo necessario per resistere a regressioni ed involuzioni e per gridare invece – si perdoni la citazione vetero - «*en la lucha con voz de gigante*», «*adelante!*»[211]. Non si tratta di addomesticare i beni comuni, privandoli del loro potenziale rivoluzionario[212], al contrario, di inserirli nella storia di una rivoluzione permanente o di una democrazia insorgente[213], sicuramente ancora *in fieri* e oggi in fase *down*, ma il cammino umano non è finito.

[1] Sono vecchie, “ovviamente”, le differenti varianti del comunismo o del socialismo, ma anche il costituzionalismo emancipante o sociale, ovvero il costituzionalismo *tout court* (si segnala, da ultimo, G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma-Bari, 2013, che si interroga sulla presenza del fondamento materiale del costituzionalismo, identificato nell’esistenza di un progetto di emancipazione e di promozione e nei soggetti che possono dargli forza).

[2] U. Mattei, *I beni comuni fra economia, diritto e filosofia*, in *SpazioFilosofico* (www.spaziofilosofico.it), 2013, p. 113: «nella prima parte del nuovo millennio, la nozione di “beni comuni”, ancora teorizzata in modo primitivo, comincia a dare un comune senso alle diverse lotte che... guidano la resistenza dei popoli contro la violenza dell’economia globalizzata».

[3] In pochi anni i beni comuni stanno soppiantando l’«altro mondo possibile», quale modello alternativo al neo liberismo *post* 1989.

[4] Spesso, ad esempio, ad essere richiamata è l’esperienza del Chiapas zapatista, che rilegge in forme nuove alcuni elementi della tradizione indigena (cfr. U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, 2011, p. 26, che definisce l’insurrezione zapatista in Chiapas «la prima lotta politica per i beni comuni che sia stata capace, nel dopo Guerra Fredda, di catturare l’immaginario mediatico globale»).

[5] Nell’immaginario collettivo, fra l’altro, la Carta della foresta (1217) facilmente richiama alla mente la figura di un Robin Hood, di verde vestito, che redistribuisce le ricchezze, rubando ai ricchi per donare ai poveri; per un approfondimento, cfr. P. Linebaugh, *The Magna Charta Manifesto: Liberties and Commons for All*, University of California Press, 2008.

[6] Esprime una valutazione dei beni comuni di epoca medievale non scevra da idealizzazioni, se pur in

chiave di ri-attualizzazione del loro portato trasformativo, U. Mattei, *Beni comuni*, cit., spec. pp. 31 ss., cui risponde, con una serrata ed efficace critica, E. Vitale, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. VIII- IX, che definisce «romantica» la regressione ad un medioevo visto come «popolato non da servi della gleba che cercavano di sfuggire alla loro condizione nascondendosi nelle città, ma da allegre brigate di liberi lavoratori che in spirito di solidarietà utilizzavano in maniera ecologicamente perfetta le risorse naturali»; in senso critico sulle ricostruzioni in materia di beni comuni che «portano con sé, espliciti o impliciti, chiari riferimenti alla premodernità, S. Rodotà, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte, Verona, 2012, p. 319.

Per un riferimento ad alcune resistenti forme di auto-organizzazione comunitarie, come le *partecipanze emiliane*, le *comunanze agrarie* di Marche ed Umbria, le *consorterie* valdostane o le *interessenze* del Trentino, cfr. S. Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino, 2012, pp. 70 ss.

[7] Il ragionamento è diverso quando si ricostruiscono, invece, le radici storico-giuridiche dei beni comuni risalendo al diritto romano; in tema, cfr. P. Maddalena, *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni*, in *Federalismi.it*, n. 14/2012.

[8] Si pensi al carattere patriarcale, oligarchico e gerarchico che possono assumere tribù inserite in una prospettiva comunitarista.

[9] È un discorso che riguarda la struttura economica, ma anche i diritti umani (su questi ultimi ci si permette di rinviare a A. Algostino, *L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?*, Jovene, Napoli, 2005, spec. pp. 245 ss.) o il concetto di democrazia (si pensi, ad esempio, quanto alla forma della decisione politica, al *mandar obedecendo* delle comunità zapatiste o al sistema della *palabre* in Africa (per alcune prime indicazioni bibliografiche, A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav*, Jovene, Napoli, 2011, pp. 104-105).

[10] Si rinvia ai riferimenti e agli approfondimenti che si faranno *infra*.

[11] Si riprende la suggestione dello slogan emerso all'assemblea di “Cambiare si può”, sull'onda dell'appello lanciato per una presenza alternativa alle elezioni politiche del 2013 (www.cambiaresipuo.net).

[12] Si pensi alla suggestione del titolo di M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano, 2010, o al titolo del testo a cura di M. R. Marella, *Oltre il pubblico e il privato*, cit.

[13] Sinteticamente, per un primo approfondimento sul “bene comune”, cfr., oltre il già citato E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., pp. 79 ss.; G. Berti, *Il concetto di “bene comune” di fronte alla sfida del terzo millennio*, in Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, Atti del Congresso Internazionale su *L'umanesimo cristiano nel terzo millennio: La prospettiva di Tommaso d'Aquino*, Città del Vaticano, 2004, pp. 121 ss.; P. Nepi, *Genealogia e metamorfosi del “bene comune”*, in *Dialoghi*, n. 1, marzo 2008, pp. 26 ss.. Muove da Aristotele e dal bene comune uno degli interventi demistificatori di N. Chomsky, *The common good*, a cura di D. Barsanian, 1998, trad. it., *Il bene comune*, Piemme, Milano, 2004.

[14] In argomento, si può ricordare la dibattuta sentenza del Tribunale costituzionale tedesco (sent. 1 BvR 357/05 del 15/2/2006) sul rapporto tra dignità umana, rispetto della vita della singola persona e sicurezza della collettività e interesse dello Stato; per una sintesi e un primo commento, cfr. A. De Petris, *Tra libertà e sicurezza prevale la dignità umana, dice il Bundesverfassungsgericht*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 20 marzo 2006.

[15] Sull'importanza del conflitto, cfr. G. Azzariti, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010; da una prospettiva psicoanalitica, M. Benasayag, A. Del Rey, *Éloge du conflit*, 2007, trad. it. *Elogio del conflitto*, Feltrinelli, Milano, 2008; in argomento, da ultimo, P. Pellizzetti, *Conflitto. L'indignazione può davvero cambiare il mondo?*, Codice edizioni, 2013, Torino.

[16] Scrive, ad esempio, S. Rodotà, *Se il mondo perde il senso del bene comune*, in *La Repubblica*, 10 agosto 2010: «il bene comune... s'incarna nella pluralità dei beni comuni»; similmente S. Settis, *Azione popolare*, cit., p. 62: «i “beni comuni” (in senso patrimoniale) sono essenziali per il conseguimento del “bene comune” come valore»; *contra*, G. Viale, *I beni comuni non sono il bene comune*, citato da <http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-beni-comuni-non-sono-il-bene-comune/>, 12 novembre 2012: «occorre distinguere nettamente tra il concetto di “bene comune”, senza ulteriori determinazioni, e quello di “beni comuni”»; il primo «rinviava a una concezione armonica e unitaria della società», il secondo «rimanda invece al conflitto» [n.d.r.: il “bene comune” in realtà può includere come valore il conflitto].

[17] Si pensi all'Acqua Bene Comune, slogan della campagna per i referendum del 12-13 giugno 2011 del Forum italiano dei movimenti per l'acqua (<http://www.acquabenecomune.org>), ma anche, ad esempio, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sul Quarto Forum mondiale dell'Acqua (P6_TA(2006)0087), 14 marzo 2006, dove si legge che “l'acqua è un bene comune dell'umanità”.

[18] Sulla conoscenza, si segnalano, C. Hess, E. Ostrom (edited by), *Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice*, Cambridge, 2007, trad. it. *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Mondadori, Milano, 2009; nonché L. Gallino, *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Einaudi, Torino, 2007, spec. pp. 233 ss.; utilizza, sulla scia del suo *appeal*, il sintagma bene comune anche lo studio di Astrid, a cura di V. Campione e F. Bassanini, *Istruzione bene comune. Idee per la scuola di domani*, Passigli, Firenze, 2011.

[19] Per un approfondimento, in senso critico, sul lavoro bene comune, cfr. (oltre uno spunto in M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico ed il privato*, in G. Allegri, M. R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (a cura di), *Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web*, pp. 76-77) la Parte quarta, *Lavoro = bene comune?*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., pp. 255 ss.

[20] Per non accedere alla prospettiva di M. Hardt, A. Negri, *Comune*, cit., pp. 7-8, che annoverano sotto l'ala protettrice del «comune»: «la ricchezza comune del mondo materiale – l'aria, l'acqua, i frutti della terra e tutti i doni della natura», e poi «il linguaggio, gli affetti e le espressioni umane» e «tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale».

[21] Simile appare la tassonomia stilata da C. Donolo, *I beni comuni presi sul serio. Sussidiarietà e beni comuni*, in *Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà*, www.labsus.org, 31 maggio 2010, che distingue «beni comuni naturali», «intesi come l'insieme delle risorse naturali e dei servizi che gli ecosistemi forniscono al genere umano», e «beni comuni virtuali», «i beni che l'intelligenza umana ha progressivamente creato, in termini di conoscenza, saper fare, istituzioni, norme, visioni».

[22] C. Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, 1748, trad. it. *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli, Milano, 2007, Libro terzo, *Dei principi dei tre governi*, cap. III (ed. cit., p. 169).

[23] Tutti chi? È il secondo interrogativo al quale si cercherà risposta (par. 3).

[24] Senza pretesa di completezza, restando in Italia, tra le monografie, P. Cacciari (a cura di), *La società dei beni comuni. Una rassegna*, Ediesse, Roma, 2010; F. Cassano, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Dedalo, 2004; A. Ciervo, *I beni comuni*, Ediesse, Roma, 2012; A. Lucarelli, *La*

democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico, Laterza, Roma-Bari, 2013, spec. pp. 59 ss., nonché Id., *Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica*, Dissensi, Lucca, 2011; M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit.; U. Mattei, *Beni comuni*, cit.; L. Pennacchi, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Donzelli, Roma, 2012; U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2010; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, spec. pp. 105 ss., ora in una nuova stesura in Id., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna, ed. 2013, spec. parte V, *Verso i beni comuni*, pp. 459 ss.; S. Settis, *Azione popolare*, cit. spec. pp. 56 ss.; E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit.

Per prime indicazioni bibliografiche in relazione ad altri Paesi, cfr. S. Nespors, *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, in *Federalismi.it*, 7/2013.

[25] S. Rodotà, *Il valore dei beni comuni*, in *La Repubblica*, 5 gennaio 2012 (<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/05/il-valore-dei-beni-comuni.html>).

[26] Cfr. <http://www.partitodemocratico.it/doc/240668/italia-bene-comune.htm>.

[27] Si possono citare, in questo senso, ALBA, acronimo di Alleanza. Lavoro, Beni comuni, Ambiente, di cui al sito <http://www.soggettopoliticonuovo.it/> (si vedano, in particolare, il *Manifesto per un soggetto politico nuovo* e il commento critico di A. Asor Rosa, *Il nuovo soggetto politico. Tra Toni Negri e Tommaso d'Aquino*, in *il manifesto*, 27 aprile 2012, p. 1), e la Costituente dei beni comuni, nata da un incontro fra movimenti e giuristi (cfr. R. Ciccarelli, *Stefano Rodotà battezza la Costituente dei beni comuni*, in *il manifesto*, 15 aprile 2013).

[28] Fra i molti che rilevano tale rischio, cfr. S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 477; M. R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 17; E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., p. 95.

[29] Discorre del rischio che i beni comuni divengano «un'etichetta meramente decorativa», M. Barberis, *Il comunismo dei beni comuni*, in *MicroMega*, 30 aprile 2013 (<http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/tag/beni-comuni/>).

[30] Per fare un esempio autoctono, si possono citare l'art. 2 della Costituzione, nell'interpretazione che lo legge come norma a fattispecie aperta, ovvero inclusiva dei diritti "futuri" (per una ricostruzione del noto dibattito sul carattere aperto o chiuso del catalogo dei diritti inviolabili di cui al citato art. 2, cfr., da ultimo, E. Rossi, *Art. 2*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, 2006, spec. pp. 46-47; A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 17/2013, spec. pp. 5 ss.), e l'evoluzione giurisprudenziale dei "nuovi" diritti.

[31] Parafrasando il noto e discusso volume di F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Rizzoli, Milano, 1992.

[32] Il riferimento - è evidente - è alle c.d. costituzioni-programma. Sulla tensione delle costituzioni all'eternità, coniugata con l'accettazione della prospettiva dinamica, cfr. M. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013.

[33] Per tutti, si può citare il diritto all'acqua, tutelato ormai in varie Costituzioni (come quelle boliviana, ecuadoregna, uruguaiana, sudafricana) nonché oggetto di una risoluzione delle Nazioni Unite (United Nations, General Assembly, risoluzione del 28 luglio 2010, GA/10967, www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm); sul tema, in una bibliografia ormai molto vasta, si segnalano, da ultimo, C. Iannello, *Il diritto all'acqua. L'appartenenza collettiva della risorsa idrica*, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2012; T. E. Frosini, L. Montanari (a cura di), *Il diritto all'acqua*.

Alcune riflessioni in prospettiva comparata, Sezione monografica, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2012, II, pp. 509 ss.; F. Staiano, *La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale all'acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione*, in *Federalismi.it*, 4/2013.

[34] Si pensi anche, emblematicamente, al divieto di tortura, che Bobbio inseriva fra i pochi diritti «che valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini indistintamente» (N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 11), mentre oggi si discute del grado di coercizione accettabile (per esempi, cfr. L. Patruno, *Il Congresso americano vara il "Military Commissions Act of 2006": l'estremismo dello «stato di eccezione» e l'incostituzionalità delle sue regole "speciali"*, in www.constituzionalismo.it, 20 ottobre 2006; nonché, specie in relazione alla sentenza della Corte Suprema israeliana, *Issa Ali Batat et al. v. The General Security Service et al.*, 6 settembre 1999, P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 269-271; E. Ottolenghi, *Una sentenza della Corte Suprema israeliana sulla facoltà dei servizi di sicurezza di fare uso della forza nel corso di interrogatori*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 1999, IV, pp.1489 ss.); quanto al lavoro, basti ricordare come per la Costituzione italiana sia un diritto sociale, fondamento della Repubblica (artt. 4, 1), e per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si riduca al mero profilo negativo, al «diritto di lavorare» (art. 15), per tacere del suo smantellamento, legislativo e contrattuale.

[35] Sul punto, L. Pennacchi, *Filosofia dei beni comuni*, cit., pp. 11-12, considera come la «smisuratezza» della questione dei beni comuni e la «potenziale «indistinzione» (concettuale e analitica) ad essa associata» tenda «a dare vita, oltre che a una retorica, a una sorta di mistica dei beni comuni volta a prefigurare un mondo in cui il «comune» abbraccia e assorbe ogni cosa» e «a fare del «comune» una specie di panacea tanto onnivale quanto indistinta».

[36] Si pensi alla «storia» dell'aggettivo «sostenibile»: da veicolo di istanze che si potrebbero definire «riformiste radicali», è divenuto oggetto di un utilizzo pervasivo, perdendo pregnanza prescrittiva ed assumendo connotati vieppiù «pubblicitari», se non mistificatori. Per un esempio di appropriazione e traslazione di significato di un termine-concetto, nonché delle sue concretizzazioni, nell'ambito di un disegno di accumulazione capitalista e neoliberale, cfr., da ultimo, U. Mattei, *Contro riforme*, Einaudi, Torino, 2013.

[37] Si possono rintracciare, comunque, alcune costanti: ad esempio, citare E. Ostrom (*Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990, trad. it. *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, Marsilio, Venezia, 2006) e G. Hardin (*The Tragedy of Commons*, in *Science*, v. 162, n. 3859, 1968, pp. 1243-1248, 1968, trad. it. *La tragedia dei beni comuni*, a cura di L. Coccoli, in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2009, reperibile in <http://bfp.sp.unipi.it/hj05b/249>) pare un *must* di ogni lavoro sui beni comuni (per un approccio «non convenzionale», che rovescia i ruoli, rispettivamente di sostenitore e di antagonista, di solito assegnati ai due autori, cfr. E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., pp. 5 ss.).

[38] Si pensi al noto testo del Nobel per l'economia, E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, cit. (della stessa Autrice, si segnala, da ultimo, *Il futuro dei beni comuni. Che cosa c'è oltre il fallimento del mercato e della regolazione centrale*, saggio presentato all'Hayek Memorial Lecture dell'IEA il 29 marzo 2012, ora pubblicato in *Critica liberale*, maggio-giugno 2013, pp. 139 ss.); in Italia, cfr. E. Grazzini, *Il bene di tutti. L'economia della condivisione per uscire dalla crisi*, Editori Riuniti, Roma, 2011, che propone di sviluppare «un'economia policentrica fondata sui beni comuni», nella convinzione che «né le forze spontanee del mercato né l'intervento pubblico da soli potranno risolvere i problemi» (p. 9).

[39] Rivendicano uno stretto legame fra la nozione dei beni comuni e la prassi dei movimenti sociali, in specie, U. Mattei, *Beni comuni*, cit.; M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., spec. p. 76.

[40] Si può riprendere in questo senso la suggestione di K. Marx: «la società non poggia sulla legge: questa è una fantasia dei giuristi! È la legge che necessariamente poggia sulla società; è la legge che deve esprimere gli interessi e i bisogni collettivi, nascenti dal modo di produzione di volta in volta imperante, contro l'arbitrio dei singoli!» (*Autodifesa di Marx contro il comitato distrettuale renano dei democratici*, 25 febbraio 1849, in Marx-Engels, *Il Quarantotto. La "Neue Rheinische Zeitung"*, La Nuova Italia, Firenze, 1970); sull'origine sociale del diritto cfr., fra gli altri, P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

[41] Per tutti, sulla metamorfosi del diritto, da strumento essenzialmente di controllo sociale ad una «funzione promozionale», cfr. N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1977, spec. pp. 13-42, che discorre di tale funzione intendendola in particolare come «incoraggiamento», incentivo, ovvero promozione, attraverso lo strumento delle «sanzioni positive», del compimento di atti socialmente desiderabili (in contrapposizione alla concezione, dominante, repressiva del diritto, inteso come ordinamento coattivo); sulle relazioni bidirezionali fra testo e realtà, da ultimo, M. Luciani, *Dottrina del moto*, cit., spec. p. 3.

[42] I beni comuni sono (ancora) assenti dall'ordinamento giuridico italiano. Qualche piccola apertura si può trovare nella giurisprudenza ordinaria, ad esempio in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 3665, 14 febbraio 2011, consultabile in www.federalismi.it; per un primo commento, cfr. S. Lieto, «Beni comuni», *diritti fondamentali e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica*, in *Pol. dir.*, n. 2, 2011, pp. 331 ss.); mentre, quanto alla giurisprudenza costituzionale, al di là dei casi in cui la Corte menziona i beni dei Comuni o i beni demaniali, si può trovare qualche accenno al «bene comune», ad esempio come traduzione di utilità sociale (sent. n. 29 del 1957) o accostato alla «tutela di interessi generali d'una comunità democraticamente orientata» (sent. n. 269 del 1986).

[43] Commissione Rodotà, *Relazione*, 14 giugno 2007, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?contentId=SPS47617.

[44] «Si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a nobilitarli, a rafforzarne la tutela...» (Commissione Rodotà, *Relazione*, cit.).

[45] «I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future» (Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, 14 giugno 2007, art. 1, lett. c), in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS47624).

[46] Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, lett. c).

[47] In questo senso, si veda anche S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 469, che insiste sul raccordo dei beni comuni con la persona e i suoi diritti, includendo quelli necessari alla sopravvivenza (l'acqua, il cibo) e quelli che garantiscono eguaglianza e libero sviluppo della personalità.

[48] Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, lett. c). Una curiosità: le spiagge, invece, sono «beni ad appartenenza pubblica necessaria» (*ivi*, art. 1, lett. d), 1)).

[49] Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, lett. d), n. 2.

[50] M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 77 (o anche Id., *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, cit., pp. 17-18).

[51] L'ascrizione di un bene ad una categoria piuttosto che ad un'altra avrebbe, se si dovesse addivenire ad una risistemazione dei beni, effetti rilevanti sulla disciplina giuridica del bene, stante la volontà di concepire per i beni comuni un regime differente – o, forse meglio, ulteriore - rispetto sia alla proprietà pubblica sia a quella privata.

[52] A. Lucarelli, *Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni*, in *Espaço Jurídico. Joaçaba*, v. 12, n. 2, 2011, p. 14.

[53] Sottolinea l'importanza dell'ottica funzionale nella concezione dei beni comuni, A. Lucarelli, *Note minime*, cit., spec. pp. 14 e 17; in ambito giurisprudenziale, insiste sull'importanza di classificare i beni in relazione alla loro funzione, Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 3665 del 2011, cit.: «disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati», donde la categoria dei beni che «per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino... funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività» .

[54] Scrive G. Viale, *I beni comuni*, cit.: «sono le modalità di esercizio del potere su un bene, del controllo sul suo uso e sulla ripartizione, attuale e nel tempo, dei vantaggi che esso può procurare, a definire le forme, anche giuridiche, esplicite o sottintese, secondo cui si dispone di esso».

[55] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 51.

[56] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 51; per una critica alla lettura dell'Illuminismo proposta da Mattei, cfr. E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., p. VIII, che ricorda come l'Illuminismo non si possa ridurre all'individualismo possessivo, ma sia la matrice ideologica dei diritti dell'uomo e del cittadino e del pensiero critico.

[57] Si condivide l'osservazione di E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., p. 38: «la mercificazione dipende dalla forma di scambio "mercato" e dal marketing pubblicitario, non dalla considerazione di un bene come oggetto separato dal soggetto».

[58] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 51.

[59] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 51.

[60] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 51.

[61] In questo senso si veda anche A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, cit., p. 66: «si arriva all'identificazione dei *beni comuni dal basso*, ovvero attraverso le pratiche, i conflitti sociali e soprattutto attraverso la percezione diffusa che quel bene debba soddisfare esigenze collettive».

[62] È lo stesso U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 51, a parlare della «estrema ampiezza e flessibilità» della nozione proposta.

[63] Cfr., ad esempio, U. Mattei, *Beni comuni*, cit., pp. 89-90, laddove propone come strada da intraprendere «a qualunque livello politicamente possibile» l'istituzionalizzazione di un governo partecipato dei beni comuni che li restituisca «alle moltitudini che ne hanno necessità», chiarendo come la vicenda dei beni comuni «vada compresa nell'ambito di uno scontro profondo – epistemologico e anche psicologico – fra due visioni del mondo (quella meccanicistico-tecnologica, fondata su individualismo, dominio e dimensione quantitativa, e quella ecologica, fondata su comunità, olismo e dimensione qualitativa) e come solo la seconda sia compatibile «con il mantenimento e l'adattamento di

lungo periodo della vita sul nostro pianeta». Nettamente critico rispetto all'approccio di Mattei, M. Barberis, *Il comunismo dei beni comuni*, cit., che definisce il suo lavoro «più un vangelo apocrifo, l'incunabolo di una setta eretica, che un libro di diritto e/o di politica».

[64] Sul carattere lucido e lo sforzo costruttivo che comunque possiede il pensiero utopico, cfr. E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., p. XIV.

[65] Commissione Rodotà, *Relazione*, cit.

[66] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 472.

[67] Se si tratta degli abitanti di una nazione, sono da considerare i cittadini o i residenti? Sia sufficiente qui accennare al differente grado di inclusività (in relazione principalmente ai migranti) che discende dalla scelta, quale criterio di riconoscimento della titolarità, della cittadinanza (che viene a manifestare il suo lato escludente e formale) piuttosto che della residenza.

[68] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 90.

[69] Si rinvia alle definizioni di bene comune prima citate che incorporano nel bene comune il processo conflittuale che porta al suo riconoscimento.

[70] M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 21.

[71] Per tutti, si ricordano S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., pp. 472-473: i beni comuni «incorporano la dimensione del futuro, e quindi devono essere governati anche nell'interesse delle generazioni che verranno»; M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 21: «quasi per definizione, la gestione di un bene comune deve tener conto degli interessi delle generazioni future».

[72] La comunità, ad esempio, non dovrà chiudersi attorno agli «storici» utilizzatori di un corso d'acqua o ai cittadini abitanti di un quartiere, ma aprirsi ai «nuovi arrivati».

[73] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 481.

[74] Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, lett. c); è lo Stato, invece, «salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi», legittimato in via esclusiva «all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune», così come allo Stato spetta l'azione per la riverzione dei profitti (*ibidem*).

[75] Esempio banale: si può essere interessati alla conservazione di un sito archeologico anche senza visitarlo.

[76] La previsione di azioni collettive risponderebbe fra l'altro alle critiche (cfr. M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 26) che rilevano come la tecnica dei diritti fondamentali giochi sul terreno individuale, trascurando la dimensione collettiva propria dei beni comuni.

[77] M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 20: «un primo carattere si definisce... in negativo, nella mancanza di un regime giuridico comune»; S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 472: sono «le caratteristiche di ciascun bene... a dover essere prese in considerazione».

[78] Per M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 20, ad esempio, se si tratta di geni o di interventi medici, occorre semplicemente evitare la costituzione di diritti di esclusiva, mentre, quando si discorre di simboli o saperi tradizionali, è più opportuno riconoscere proprio forme di esclusiva in capo ad una comunità, per evitare l'appropriazione (e la commercializzazione) ad opera di chiunque.

[79] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 472, osserva come per alcuni beni, come la conoscenza in rete, sia «problematico, o improponibile, uno schema istituzionale di gestione che faccia capo ad una comunità di utenti, cosa necessaria e possibile in altri casi», dovendo qui affidarsi alle condizioni d'uso del bene.

[80] Quest'ultimo, in specie, inteso come fruizione collettiva, rappresenta «un carattere diffuso fra i commons, sebbene forse con gradi di intensità diversi» (così M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 21).

[81] Anche nella prospettiva dell'analisi economica del diritto, si sottolinea come la vera sfida sia nei modelli di gestione (cfr. M. Granieri, *Analisi economica del diritto e teoria dei beni comuni*, in www.law-economics.net/workingpapers/L&E-LAB-LAW-22-2011.pdf). Non manca anche chi (E. Grazzini, *Beni comuni e diritti di proprietà*, cit.), muovendo dall'ambito economico, critica l'interpretazione giuridica dei commons perché «sembra sottovalutare la questione cruciale della necessità di incoraggiare la gestione diretta e cooperativa dei beni comuni da parte delle comunità e la costituzione di enti economici no profit completamente indipendenti dallo stato e dalle imprese private profit oriented».

[82] Fra i molti, M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 24 (che individua come «decisivo elemento di un possibile statuto giuridico dei beni comuni», «la gestione collettiva e/o partecipata»); G. Viale, *I beni comuni*, cit. («la connotazione di una risorsa come bene comune è indissolubilmente legata a forme di democrazia partecipativa»); E. Mattei, *Beni comuni*, cit., pp. 61-62 (che ragiona di «strutture di governo partecipato e autenticamente democratico», nonché di «gestione virtuosa ed ecologica»).

[83] Cfr., ad esempio, M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 77, che, nel ricondurre scuola, università, sanità, ovvero elementi correntemente associati ai diritti sociali, ai beni comuni, sottolinea come «la sfida del definirle beni comuni sta nel reclamare per esse una gestione diversa, partecipata, soppiantando il modello tradizionale che vede l'ente pubblico erogatore del pubblico servizio e il cittadino/suddito portatore della pretesa alla prestazione». Non convince, peraltro, se presentata in modo così generico, l'aggettivazione del cittadino come suddito, al di là del percorso storico di emancipazione da suddito a cittadino, il cittadino in una democrazia è soggetto attivo e costitutivo della democrazia stessa; altro è il discorso se si ragiona di malfunzionamenti della pubblica amministrazione o della sua non corrispondenza ai canoni di uno stato democratico centrato sulla persona.

Oltre il pubblico, si segna la distanza anche dal privato, ragionando di «comunità di utilizzatori del "comune"», «protette da un sistema di autogoverno efficiente della risorsa che le metta al riparo dalle pulsioni predatorie e parimenti distruttive tanto del "pubblico", quanto del "privato"» (così L. Nivarra, *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit, p. 86); facile il commento: ammesso e non concesso che i membri delle comunità non abbiano pulsioni predatorie.

[84] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 483.

[85] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., pp. 61-62.

[86] In argomento, P. Rosanvallon, *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, Seuil, Paris, 2006, trad. it. *La politica nell'era della sfiducia*, Città Aperta Edizioni, Troina (En), 2009.

[87] Cfr. A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione*, cit., pp. 116 ss.; in una riflessione sul ruolo del *demos*, evidenzia luci ed ombre di alcune esperienze di democrazia partecipativa, V. Pazé, *In nome del popolo. Il problema democratico*, Laterza, Roma-Bari, 2011, spec. pp. 159 ss.

[88] M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 24.

[89] ...le classi sociali, ormai defunte per il pensiero *mainstream* (*contra*, da ultimo, cfr. L. Gallino, *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, intervista a cura di P. Borgna, Laterza, Roma-Bari, 2012, spec. pp. 6 ss.; in tema cfr. anche J. Holloway, *Che fine ha fatto la lotta di classe?*, manifestolibri, Roma, 2007; D. Losurdo, *La lotta di classe. Una storia politica e filosofica*, Laterza, Roma-Bari, 2013).

[90] Sempre ipotizzando si tratti di partecipazione egualitaria e democratica. Da ultimo, mette in dubbio, ad esempio, la democrazia nella gestione del Teatro Valle Occupato a Roma, oggetto di un processo di trasformazione in fondazione proprio all'insegna del comune (si legge sul sito del teatro, <http://www.teatrovalleoccupato.it/category/fondazione>: «la Fondazione è un percorso costituente per la costruzione di una nuova istituzione del comune»; cfr. anche Aa. Vv., *Teatro Valle Occupato. La rivolta culturale dei beni comuni*, Derive Approdi, Roma, 2012), L. Del Fra, *Roma, teatro Valle occupato. Privatizzazione mascherata?*, in *l'Unità*, 11 novembre 2011. Per una riflessione, invece, sulle modalità organizzative dei centri sociali autogestiti, cfr. T. Vitale (a cura di), *In nome di chi? Partecipazione e rappresentanza nelle mobilitazioni locali*, FrancoAngeli, Milano, 2007, e, *ivi*, spec., in senso parzialmente differente, A. Membretti, *Autorappresentanza e partecipazione locale negoziata nei centri sociali autogestiti. Milano ed il CSA Cox 18*, pp. 163 ss.; N. Montagna, *Rappresentanza e autorganizzazione: il "welfare dal basso" dei CSA del Nord-Est*, pp. 209 s.).

[91] Sia consentito anche qui rinviare, per alcune riflessioni, a A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione*, cit.

[92] L. Lombardi Vallauri, *Beni comuni e beni non esclusivi*, in P. Cacciari (a cura di), *La società dei beni comuni*, cit., pp. 48-49, rileva la presenza di un «problema psicologico grosso», cioè che «tutti gli essere umani viventi, compresi quasi senza eccezione quelli che si ritengono di sinistra, sono degli individualisti possessivi».

Da ultimo, sulla tendenza alla degenerazione oligarchica delle forme di organizzazione sociale, cfr. M. Revelli, *Finale di partito*, Einaudi, Torino, 2013, spec. pp. 38 ss., in commento alle tesi di Robert Michels; nonché, per esempi di «cattive» decisioni popolari, V. Pazé, *In nome del popolo*, cit., spec. parte I; per riflessioni di carattere generale sul potere, L. Canfora, *La natura del potere*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

[93] La nascita dei diritti come pulsione verso il bene o risposta al male è un tema che meriterebbe ovviamente ben altro approfondimento; per una prima riflessione sui diritti come perimetro della regione del male, si veda M. Ignatieff, *Human rights as politics and idolatry* (2001), trad. it. *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano, 2003.

[94] Paventa il rischio che corre il principio di eguaglianza a fronte di «microsistemi di *governance* dei beni comuni, anche felici ed efficienti», A. Lucarelli, *Note minime*, cit., p. 16.

[95] ...in opposizione a tutti i moderni non-luoghi (M. Augé, *Non-lieux*, 1992, trad. it. *Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità*, [Elèuthera](#), Milano, 2002; sinteticamente, cfr. p. 73: «se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico, uno spazio che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà un *nonluogo*»). Per un approfondimento sul ruolo del luogo, del territorio, nei movimenti attuali, si rinvia a A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione*, cit., pp. 168 ss.

[96] E. Ostrom, *Governare i beni collettivi*, cit., p. 269, sottolinea come i suoi casi di studio «provengono da un universo di sistemi d'uso di risorse collettive di dimensioni relativamente piccole (la più grande comprende circa 15.000 appropriatori), ciascuna situata in un solo paese».

[97] Ricorre all'immagine della rete, U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 87, che si riferisce a «Gaia (la terra vivente) come una comunità di comunità ecologiche, legate fra loro in una grande rete, un *network* di relazioni simbiotiche e mutualistiche». Sulla *network society*, per tutti, cfr. M. Castells, *The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol. I, Blackwell, 1996.

[98] Esprime dubbi sull'azione della *governance* nella gestione dei beni comuni, A. Lucarelli, *Note minime*, cit., pp. 16-17: essa «può essere di stimolo, di controllo, può contribuire, attraverso la partecipazione, a migliorare la qualità delle politiche pubbliche, ma non potrà mai sostituirsi ai processi decisionali», aprendo, con le sue ambiguità, ad un processo di neo-feudalizzazione. Per una critica alla *governance*, e per riferimenti bibliografici in tema, si cita ancora A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione*, cit., spec. pp. 122 ss., e si segnalano, in specie, A. Arienzo, *Dalla corporate governance alla categoria politica di governance*, in *Governance. I*, Dante&Descartes, Napoli, 2004; S. Belligni, *Miss Governance, I presume*, in *Meridiana*, nn. 50-51, 2004; M. R. Ferrarese, *La governance tra politica e diritto*, il Mulino, Bologna, 2010.

[99] Sempre sognando, perché non il modello – rimasto anch'esso quasi solo un sogno - della Comune parigina di ottocentesca memoria (da ultimo, sul tema, A. Badiou, *La Commune de Paris. Une déclaration politique sur la politique*, 2003, trad. it. *La Comune di Parigi. Una dichiarazione politica sulla politica*, Edizioni Cronopio, Napoli, 2004)? O un sistema di soviet?

Propone, anche per risolvere i conflitti fra le diverse comunità territoriali, e, quindi, «a un livello superiore di generalità», un «modello consiliare e partecipativo... in una struttura e in una concezione federale dello Stato», M. Pezzella, *Nuove istituzioni democratiche per i beni comuni*, in P. Cacciari (a cura di), *La società dei beni comuni*, cit., p. 77.

[100] Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, lett. c).

[101] Cfr. anche Commissione Rodotà, *Relazione*, cit., laddove prevede che «la tutela risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. La tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione».

[102] Commissione Rodotà, *Relazione*, cit.: «la possibilità di loro concessione a privati è limitata».

[103] Si prevede semplicemente un coordinamento della disciplina dei beni comuni con quella degli usi civici (Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, lett. c)).

Sul dibattito intorno alla proprietà collettiva, ad «un altro modo di possedere» rispetto a quello proposto dalla «cultura ufficiale», cfr., per tutti, P. Grossi, *“Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

[104] Ciò pare evincersi *a contrario* dalla specificazione nella *Proposta di articolato* (cit., art. 1, lett. c)) che «quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe».

[105] M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 21, ad esempio, considera «un buon punto di partenza affermare per tutti i beni comuni non l'esclusione dal mercato, quanto la sottrazione al mercato concorrenziale e alle sue regole, prima di tutto quella del profitto».

[106] Cfr., per riflessioni in tema, l'approccio di E. Ostrom (*Il futuro dei beni comuni*, cit.).

[107] Commissione Rodotà, *Relazione*, cit.

[108] In questo senso, ad esempio, S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 469 («si configura l'accesso non come una situazione puramente formale... ma come lo strumento che rende immediatamente utilizzabile il bene da parte degli interessati»); A. Lucarelli, *Note minime*, cit., p. 14 («rileva la situazione di fatto, piuttosto che il titolo formale, risulta più importante... il momento possessorio e la fase gestionale, che il titolo di proprietà del bene»); M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 76 (i beni comuni sono risorse gestite «a prescindere dal titolo di appartenenza formale (proprietà pubblica o privata)»).

Si ricorda (vedi *supra*, par. 2) anche la posizione di U. Mattei, *Beni comuni*, cit., spec. p. 55, che mette in discussione *ab origine* la categoria dell'«avere» e la sua separabilità dall'«essere».

[109] Segnala, in relazione all'acqua, «la difficoltà di segnare con nettezza il confine tra la normazione della proprietà del bene e la normazione dei suoi utilizzi, considerati gli effetti che la definizione dei secondi esplica sulla definizione della prima», F. Pallante, *L'evoluzione della legislazione italiana sulla proprietà dell'acqua dall'inizio del Novecento ai giorni nostri*, in *Dem. e dir.*, 1-2, 2012, pp. 205-206, che muove dalla considerazione dell'appartenenza pubblica delle acque («il dato di partenza obbligatorio è che l'acqua... è pubblica, a prescindere dalla sua condizione e dai suoi utilizzi») nella prospettiva per cui ad essere pubbliche dovrebbero essere sia proprietà che gestione.

[110] Il terreno - scriveva già Tocqueville - del «grande campo di battaglia sarà la proprietà» e «la lotta politica si svolgerà fra coloro che possiedono e quelli che non possiedono» (A. de Tocqueville, *Ricordi*, ed. a cura di C. Vivanti, Editori Riuniti, Roma, 1991, p. 14); scontato, ma imprescindibile, citare in argomento J.J. Rousseau, *Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini*, 1755, a cura di V. Gerratana, Editori Riuniti, Roma, 1987.

[111] Cfr. K. Marx, *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Libro I, *Il processo di produzione del capitale*, Sez. VII, Cap. XXIV, par. 2, dove si ricostruisce il processo di espropriazione della popolazione rurale in Inghilterra, qualificando come «forma parlamentare del furto» i «*bills for inclosures of commons* (leggi per la recinzione delle terre comuni)», attraverso i quali «i signori dei fondi regalano a se stessi, come proprietà privata, terra del popolo», espropriandolo (Edizioni Rinascita, Roma, 1953, p. 183).

[112] Per un primo approfondimento, cfr. L. Paoloni, *Land Grabbing e beni comuni*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., pp. 139 ss.

[113] Cfr., in senso critico sull'utilizzo dell'idea di *enclosure* come «concetto *passerpartout*», E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., pp. 14 ss.

[114] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 473.

[115] A. Lucarelli, *Note minime*, cit., p. 18.

[116] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 5.

[117] Cfr. Officine delle idee di Rete@Sinistra, *La società dei beni comuni*, in P. Cacciari (a cura di), *La società dei beni comuni*, cit., p. 25, dove si definisce «un trucco giuridico» la «separazione formale tra proprietà del bene generatore di utilità (che rimane demaniale, pubblico) e la sua effettiva gestione economica (che viene affidata a terzi...)».

[118] Per riferimenti alla vicenda italiana dell'acqua, cfr., oltre i testi già citati *supra*, C. Jampaglia, E.

Molinari, *Salvare l'acqua*, Feltrinelli, Milano, 2010; L. Martinelli, *L'acqua (non) è una merce*, Edizioni Altraeconomia, Milano, 2011; A. Zardetto, *H2Oro. Le mani di pochi sul bene di tutti*, Castelvecchi, Roma, 2011; nonché, con approccio giuridico, attento ai profili costituzionali, A. Giorgis, F. Dealessi, *L'(incerto) oggetto giuridico del referendum sulle modalità di gestione del servizio idrico*, in *Rivista AIC*, 2010; S. Staiano, *Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in *Federalismi.it*, 5/2011; F. Costantino, *La guerra dell'acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio*, in *Rivista AIC*, 3/2011. In senso ampio, V. Shiva, *Le guerre dell'acqua*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2004.

[119] Cfr., per una ricostruzione della narrazione proprietaria, e per interessanti citazioni sulla qualificazione come furto della proprietà, L. Coccoli, *Idee del Comune*, in M. R. Marella, *Oltre il pubblico e il privato*, cit., spec. pp. 34 ss.

[120] Paradigmaticamente, si può citare l'art. 42, c. 2, della Costituzione italiana, che testualmente trattando della «funzione sociale» si riferisce alla proprietà privata, ma senza dubbio può valere qui un'interpretazione *a minori ad maius*.

[121] In argomento, cfr. S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 463, che osserva come il discorso sull'esclusione venga tramutato in quello sull'accessibilità; ritiene che la proprietà pubblica riproduca «a un livello più alto, tutte le potenzialità di esclusione proprie della proprietà privata», G. Viale, *I beni comuni*, cit.

[122] Così A. Lucarelli, *Note minime*, cit., pp. 18, 14, che, peraltro, pur insistendo sulla centralità della dimensione funzionale («alla base del bene comune vi è ... il primato della funzione sul titolo»), ritiene che i beni comuni siano «tendenzialmente dello Stato, o comunque delle istituzioni pubbliche».

[123] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 464.

[124] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 497.

[125] M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 75.

[126] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 9 (similmente, cfr. p. 100).

[127] Cfr. G. Ferrara, *La sovranità popolare e le sue forme*, in S. Labriola (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano, 1.I Sovranità e democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 261-262: «il Costituente italiano nel redigere il secondo comma dell'articolo 1 non “decideva” l'attribuzione della sovranità al popolo, la constatava, la riconosceva e in essa si riconosceva come sua emanazione (a mo' di Rousseau)...».

[128] G. Ferrara, *La sovranità popolare*, cit., p. 266, considera il configurato assorbimento della sovranità popolare in quella dello Stato «contraddicente la ragione della affermazione costituzionale» (*contra*, cfr. E. Tosato, *Sovranità del popolo e sovranità dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1957, spec. pp. 39-40, il quale identifica la personalità dello Stato con la personalità del popolo e, di conseguenza, la sovranità del popolo con la sovranità dello Stato e viceversa). Richiama, da ultimo, la distinzione fra sovranità statale e popolare, T. E. Frosini, *Elogio della sovranità*, in *Federalismi.it*, n. 12/2013 (più ampiamente, lo stesso Autore, in *Sovranità popolare e costituzionalismo*, Giuffrè, Milano, 1997, spec. cap. IV).

[129] V. Crisafulli, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, estratto da *Rassegna Giuliana di Diritto e Giurisprudenza*, 1954.

[130] Si veda, per tutti, V. Crisafulli, *La sovranità popolare*, cit., p. 57: il principio della sovranità popolare è «rivolto ad assicurare a tutti i cittadini una effettiva possibilità di partecipazione alla formazione della volontà popolare, ed a questa una efficacia preminente ed in ultima istanza decisiva nei confronti di ogni altra manifestazione di volontà delle istituzioni governanti (dello Stato-soggetto, cioè, e degli enti pubblici minori)»; da ultimo, nel senso della sovranità popolare declinata essenzialmente come partecipazione, T. E. Frosini, *Elogio della sovranità*, cit.

[131] «Il popolo non è solo l'origine ma la sede della sovranità», che permane nel popolo, che la esercita continuamente (L. Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 53).

[132] Per riflessioni sul ruolo del partito politico, si segnalano, da ultimo, M. Prospero, *Il partito politico. Teorie e modelli*, Carocci, Roma, 2012; P. Marsocci, *Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.

[133] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 497.

[134] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 497.

[135] L. Nivarra, *Alcune riflessioni*, cit, p. 73; nel prosieguo l'Autore osserva come qualora si sposi un approccio prescrittivo al "comune" «il rifiuto del paradigma proprietario significa sottrazione del "comune" al processo di accumulazione capitalistica» (p. 85).

[136] Una serrata critica al modello economico delle *corporations*, cui contrapporre, per l'appunto, la prospettiva dei beni comuni, in U. Mattei, *Beni comuni*, cit. (spec. cap. I).

[137] Si pensi a tutto il discorso sulla decrescita, spesso legato a quello sui beni comuni, e, come questo, peraltro, non sempre chiaro nel rapporto con il capitalismo; nella consapevolezza, però, che aprire la porta della "decrescita" - come «felice» (M. Pallante), ovviamente, non come recessione - significherebbe un altro studio, ci si limita qui ad alcune prime indicazioni bibliografiche: M. Bonaiuti, *La grande transizione. Dal declino alla società della decrescita*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013; S. Latouche, *Per un'abbondanza frugale. Malintesi e controversie sulla decrescita*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012; M. Pallante, *Meglio e meno. Decrescere per progredire*, Mondadori, Milano, 2011.

[138] Per inciso, come si vedrà, nulla di nuovo: basti pensare alla Costituzione italiana.

[139] Scrive S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., pp. 474-475: «i beni comuni ci parlano dell'irriducibilità del mondo alla logica del mercato... In questo orizzonte più largo compaiono parole scomparse o neglette», come il bene comune, «si manifesta con nuova forza il *legame sociale*», ritorna il tema dell'eguaglianza e si propone la questione della democrazia; cfr. anche Id., *Beni comuni: una strategia globale*, cit., p. 332: «proiettata su scala globale, come ormai accade, la relazione tra diritti fondamentali e beni comuni si presenta come una decisiva opportunità per affrontare la questione essenziale di uno "human divide", di una disuguaglianza radicale che incide sulla stessa umanità delle persone».

[140] F. T. Marinetti, *Manifesto del futurismo*, 1909.

[141] Il "comune" è l'«alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali, ...oltre la contrapposizione pubblico/privato» (M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., p. 11); la categoria dei beni comuni «è chiamata a svolgere [una] funzione costituzionale nuova - indispensabile in tempi di globalizzazione economica - di tutela del pubblico nei confronti tanto dello Stato quanto del potere privato», «il comune costituisce un *altro genere*, radicalmente antagonista rispetto alla declinazione esaustiva del rapporto pubblico/privato o Stato/mercato» (U. Mattei, *Beni comuni*, cit., pp.

7 e 72).

[142] Sulla «falsa contrapposizione fra Stato e mercato», U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 6.

[143] Nell'ormai sterminata bibliografia sul tema, si segnalano F. Bilancia, *Note critiche sul c.d. "pareggio di bilancio"*, in *Rivista AIC*, 2/2012; G. Bucci, *Le fratture inferte dal potere monetario e di bilancio europeo agli ordinamenti democratico-sociali*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2012, par. 3; I. Ciolli, *I paesi dell'Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l'emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari*, in *Rivista AIC*, 1/2012; R. Dickmann, *Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione*, in *Federalismi.it*, 4/2012, e Id., *Legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea*, in *Federalismi.it*, 10/2012; G. Ferrara, *Regressione costituzionale*, in *il manifesto*, 18 aprile 2012.

[144] Per una lettura alternativa alle risposte alla crisi nel segno dell'austerità, si vedano B. Amoroso, *Euro in bilico. Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale*, Castelvecchi, Roma, 2011; M. Badiale, F. Tringali, *La trappola dell'euro. La crisi, le cause, le conseguenze, la via d'uscita*, Asterios, Trieste, 2012; R. Bellofiore, *La crisi globale, l'Europa, l'euro, la Sinistra*, Asterios, Trieste, 2012; S. Cesaratto, M. Pivetti (a cura di), *Oltre l'austerità*, Gli eBook di MicroMega, www.micromeganet.it, Roma, 2012; C. Crouch, *Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo*, Laterza, Roma-Bari, 2012; L. Gallino, *La lotta di classe*, cit; V. Giacché, *Tutto quello che sapete della crisi è falso*, in *MicroMega*, 4/2012, nonché Id., *Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato*, Aliberti, Roma-Reggio Emilia, 2012.

[145] L. Pennacchi, *Filosofia dei beni comuni*, cit., p. 123.

[146] Ricordava G. Dossetti come lo Stato rappresenti «la forma suprema di attività collettiva» (Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, *Resoconto sommario*, 16 ottobre 1946).

[147] Senza scordare che già nel 1789 la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino proclamava, nella scia del giusnaturalismo lockiano: «il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo» (art. 2).

[148] *Ex plurimis*, cfr. Costituzione italiana, 1948, art. 1: «la sovranità appartiene al popolo»; Costituzione francese, 1958, art. 3: «la sovranità nazionale appartiene al popolo»; Legge fondamentale tedesca, 1949, art. 20: «tutto il potere statale emana dal popolo».

[149] Riflessioni in tal senso, da ultimo, in S. Settis, *Azione popolare*, cit., pp. 112-113; *contra*, M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 81, che vede, anche con lo Stato sociale, lo Stato come altro rispetto alla/e comunità: con lo stato sociale «la redistribuzione al popolo di una parte delle utilità prodotte dalle grandi proprietà è assunta in pieno dallo Stato, ancora una volta marginalizzando le comunità e quindi escludendo forme collettive di gestione e di godimento diretto delle risorse».

[150] Per una critica allo Stato che si associa alla sfera privata nel rimuovere violentemente la dimensione del comune, cfr. L. Coccoli, *Idee del Comune*, cit., pp. 39-40; U. Mattei, *Beni comuni*, cit.

[151] Pubblico deriva dal latino *públicus*, contrazione di *popúlicus* da *pòpulus* (popolo) (da www.etimo.it, *Dizionario etimologico on line*).

[152] Cfr. L. Ferrajoli, *Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 115, che, annoverati i beni comuni insieme ai beni sociali fra i beni fondamentali, afferma: «non ho mai capito cosa significhi l'espressione «comune» in opposizione a «pubblico», oltre

che a «privato», come terzo tipo di proprietà o di relazione con i beni... «Pubblica» è qualunque proprietà non modellata sullo schema del diritto reale di proprietà come diritto patrimoniale, disponibile e alienabile: in questo senso appartengono al «pubblico» anche i beni comuni...».

[153] Lo Stato e il pubblico sarebbero ormai inesorabilmente persi, incapaci di agire nel nome dei cittadini.

[154] Cfr. S. Settis, *Azione popolare*, cit., pp. 75-76, e, più ampiamente, P. Maddalena, *I beni comuni nel diritto romano*, cit., nonché Id., *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Federalismi.it*, 19/2011.

[155] S. Settis, *Azione popolare*, cit., p. 76.

[156] Se, ad esempio, si afferma – A. Lucarelli, *Note minime*, cit., p. 12 - che «finché lo Stato ha gestito i beni pubblici di sua proprietà ed ha avuto un ruolo dominante nella gestione dei servizi pubblici essenziali, non risultava... l'immediata necessità di distinguere i beni comuni dai beni pubblici» e che «il problema sorge allorché la gestione passa progressivamente a soggetti privati e alle istituzioni pubbliche rimane unicamente la mera titolarità del bene», perché non richiedere che la gestione sia pubblica?

[157] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 72.

[158] U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 72.

[159] N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1991, p. 16: «sino a che i due grandi blocchi di potere dall'alto che esistono nelle società avanzate, l'impresa e l'apparato amministrativo, non vengono intaccate dal processo di democratizzazione ... il processo di democratizzazione non può dirsi compiuto».

[160] M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 78 (similmente, cfr. anche p. 87).

[161] L. Nivarra, *Alcune riflessioni*, cit., p. 71.

[162] G. Viale, *I beni comuni*, cit.

[163] Occorre ricordare, peraltro, come la proprietà privata sia già stata intaccata nella sua inviolabilità, sino ad essere resa funzionale alla società, pur esistendo senza dubbio molti margini di miglioramento (sia nel senso di ulteriori restrizioni sia ragionando *tout court* del passaggio a nuovi orizzonti) e senza sottovalutare il ritorno della "proprietà sacra ed inviolabile" di borghese memoria.

[164] Cfr. artt. 20-21; per un commento, G. Ferrara, *I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa*, in www.costituzionalismo.it, 26 novembre 2005; S. Gambino, *Diritti fondamentali europei e trattato costituzionale*, in *Pol. dir.*, 2005, 1, p. 25.

[165] L'orizzonte sarebbe quello del diritto pubblico; *contra*, M. R. Marella, *Il diritto dei beni comuni*, cit., p. 80, che rilevata la non contraddizione tra il diritto privato e il diritto dei *commons*, ritiene «che quest'ultimo si può ben iscrivere all'interno del diritto privato» (presupponendo – sembra – che il diritto privato sia lo spazio dei cittadini, mentre quello pubblico sia appannaggio dello Stato).

[166] In questo senso, cfr. Commissione Rodotà, *Proposta di articolato*, cit., art. 1, c. 3; S. Settis, *Azione popolare*, cit., p. 112 (è «sul *continuum* beni comuni-beni pubblici, e sulle connesse garanzie costituzionali, che bisogna far leva per costruire un progetto concreto e attendibile»); L. Pennacchi, *Filosofia dei beni comuni*, cit., p. 130 («il *comune*... vive in uno schema triangolare»).

pubblico-privato-comune, in una prospettiva in cui «di assoluta preminenza è ribadire il rilievo della mediazione istituzionale e la crucialità del pubblico», così come «l'importanza dello Stato e dello statale»); R. Esposito, *Filosofia del bene comune*, in *la Repubblica*, 14 ottobre 2011 (il nuovo antagonismo sociale dei beni comuni può «diventare la nuova piattaforma unitaria di movimenti orientati alla trasformazione di un mondo che appare sempre meno nostro» se, «senza rinunciare al conflitto politico e civile, punta alla costruzione di un sistema costituzionale triangolare in cui i beni comuni guadagnino progressivamente spazio tra quelli pubblici e privati»).

[167] Si condivide l'approccio di A. Asor Rosa, *Il nuovo soggetto politico*, cit.: «non sarebbe meglio, invece che procedere negriamente «oltre il privato e il pubblico», considerare la battaglia per i «beni comuni» un allargamento e un rafforzamento di quella per il «pubblico», in una visione più dinamica e articolata di quella praticata presentemente?». Similmente, cfr. anche E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., pp. 69-70, che si interroga se i beni comuni non siano «una delle possibili vie o strategie mediante le quali il “pubblico” – sotto forma di costituzionalismo dei diritti fondamentali presi sul serio – cerca di mettere briglie più efficaci alla privatizzazione del mondo», mettendo quindi in dubbio l'opportunità di insistere con questa formulazione piuttosto che più proficuamente «utilizzare una formula quale “beni fondamentali” (Ferrajoli), o “beni pubblico globali” (Gallino)».

[168] Cfr. A. Asor Rosa, *Il nuovo soggetto politico*, cit.: «il «pubblico», costruito prevalentemente con le lotte di generazioni e generazioni di cittadini italiani ed europei, è minacciato, frantumato, reso subalterno da una colossale invasione del «privato»», per cui «all'ordine del giorno oggi non c'è la reclusione insieme di «pubblico» e «privato» nel medesimo cassetto di vecchi arnesi inutili: c'è una gigantesca battaglia per la difesa del «pubblico», che, invece di fermarsi all'esistente, eventualmente si rafforzi e s'allarghi».

[169] Cfr. R. Rossanda, *Benecomunisti, che passione*, in *il manifesto*, 5 aprile 2012, che ricorda come centrale sia la tesi che legge come «intrinseco al capitale il trasformare tutto in merce, umani compresi».

[170] Si vedano P. Bevilacqua, *Il grande saccheggio. L'età del capitalismo distruttivo*, Laterza, Roma-Bari, 2011, che descrive un capitalismo che «ci trascina in un vortice che dissolve le strutture della società, decompone lo Stato, cannibalizza gli strumenti della rappresentanza politica e della democrazia, desertifica il senso della vita» (p. IX); nonché S. Settis, *Azione popolare*, cit., pp. 120-121, laddove osserva: «l'onnipotenza del mercato sottomette lo Stato e ne fa il proprio strumento di dominio, infrangendo l'identità fra Stato e comunità dei cittadini, che sarebbe propria della democrazia».

[171] Si riferisce ad «una sorta di furia distruttrice che insieme al capitalismo rischia di travolgere il costituzionalismo dei diritti», E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., p. 97.

[172] Anche se si sostiene, come M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., pp. 9-10, che, «quando si afferma il carattere di bene comune delle aree urbane, ad esempio, non ci si schiera tanto contro la privatizzazione», intesa quale trasferimento della proprietà, «quanto piuttosto contro la gestione del territorio ad opera di amministrazioni pubbliche che hanno pianificato cementificazione, *gentrification*, creazioni di quartieri-ghetto...», non si può non riconoscere che, comunque, ciò avviene «a vantaggio di pochi imprenditori privati».

[173] Per un riferimento alle applicazioni dell'art. 43 Cost., cfr., recentemente, A. Lucarelli, *Art. 43*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, cit., pp. 886 ss.

[174] *Ex multis*, S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., pp. 461-462.

[175] Cfr. P. Grossi, «*Un altro modo di possedere*», cit.

[176] Per una ricostruzione del dibattito sulla proprietà nella Costituzione, si veda, per tutti, S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., spec. pp. 281 ss., che riprende Id., *Art. 42*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, tomo II, Bologna-Roma, 1982, pp. 69 ss.

[177] Corte cost., sent. n. 183 del 1973, laddove si esclude che le limitazioni consentite in base all'art. 11 Cost. «possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i *principi fondamentali* del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana».

[178] Revisione – si ricorda - approvata sì a maggioranza dei due terzi, ma con una composizione del Parlamento segnata da un sistema elettorale nettamente sbilanciato in senso maggioritario.

[179] Si rileva unicamente l'utilizzo del termine «beni economici», di cui è affermata l'appartenenza «allo Stato, ad enti o a privati» (art. 42, c. 1), o «beni culturali», a proposito della ripartizione di competenza tra Stato e Regioni (art. 117).

[180] Come osserva S. Settis, *Azione popolare*, cit., p. 126, «principio ordinatore» della Costituzione «è precisamente il bene comune, in continuità con la *publica utilitas*», anche se esso è espresso con altre formule come «interesse della collettività» (art. 32), «interesse generale» (artt. 35, 42, 43 e 118), «utilità sociale» e «fini sociali» (art. 41), «funzione sociale» (artt. 42, 45), «utilità generale» (art. 43) e «pubblico interesse» (art. 82); cfr. anche *ivi*, p. 135: «c'è una luce che illumina la Costituzione: il *bene comune*, definito come «interesse generale» o «utilità sociale» e strutturato secondo quattro punti cardinali: popolo, lavoro, sovranità, diritti» (p. 135).

Riflessioni in tema anche in S. Sicardi, *La Costituzione come bene comune*, in *Il Presente e la Storia*, n. 83, giugno 2013, pp. 181 ss., che si interroga altresì sulla configurabilità della Costituzione come bene comune.

[181] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 478: «si deve guardare ai beni comuni in primo luogo come elemento inseparabile da una persona affrancata dalla dipendenza esclusiva dalla proprietà» nella prospettiva dell'art. 3 Cost.; per una lettura del principio personalista nel segno dell'effettività, di cui all'art. 3, c. 2, Cost., cfr., per tutti, C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, X ed. a cura di F. Modugno, A. Baldassarre e C. Mezzanotte, Cedam, Padova, 1991, p. 159; per il riconoscimento della centralità della persona, nella sua concretezza, in senso ampio nelle Costituzioni democratiche del Novecento, M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 131.

[182] Così, da ultimo, A. Ruggeri, *Il principio personalista*, cit.; recentemente, si veda anche P. Caretti, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, che considera come «l'art. 2 Cost. esprime nella sua essenza il principio personalista, che... individua innanzitutto una priorità di valore» e «caratterizza tutte le disposizioni costituzionali che tutelano una sfera della personalità» (pp. 172-173).

[183] Cfr. A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, 1989, p. 16: «il concetto di persona fatto proprio dall'art. 2 Cost. presuppone certo l'originarietà del singolo (soggetto ontologico), come suo proprio momento logico, ma non si esaurisce in questo, poiché la sua essenza assiologia, su cui si fonda il suo complessivo valore primario, è data anzi dalla intersoggettività, dalla socialità».

[184] Per indicazioni bibliografiche, e un primo approfondimento, sulle diverse concezioni dei diritti, ci si permette di rinviare a A. Algostino, *L'ambigua universalità dei diritti*, cit., spec. pp. 245 ss., nonché, recentemente, a L. Baccelli, *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari, 2009, o a L. Bonanate, R. Papini (a cura di), *Dialogo interculturale e diritti umani*, il

Mulino, Bologna, 2008.

Rileva come, attraverso la connessione tra i diritti fondamentali e i beni comuni, si possa sfuggire alla dicotomia «astratta e ormai culturalmente sterile» tra diritti e doveri, S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 498.

[185] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 479.

[186] Sottolinea il «cambiamento della cornice concettuale» con l'«emersione della materialità del vivere» «al posto del soggetto astratto della modernità occidentale», S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 498.

[187] Si vedano i già citati S. Settis (*Azione popolare*, cit.) e S. Rodotà (*Il terribile diritto*, cit.), mentre, ad esempio, A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, cit., propone sì di «attuare parti della Costituzione», come i disattesi artt. 43 e 46, ma – specificando - «per andare oltre la Costituzione» (p. 81).

Differente ancora la posizione di U. Mattei, *Beni comuni*, cit., che, pur rilevando come «la questione dei beni comuni non può non avere valenza costituzionale» (p. 4), ritiene che «soltanto Stato e proprietà privata, presentati come fra loro in conflitto, ma in realtà complici nella distruzione del terzo fattore [n.d.r.: i beni comuni], sono presenti negli orizzonti del costituzionalismo moderno» (p. 50) e afferma che non esiste «nessuna tutela giuridica (men che meno costituzionale)» contro lo strapotere del mercato (p. 3), salvando solo le costituzioni di Bolivia ed Ecuador, definite «il più avanzato modello giuridico di elaborazione del concetto di beni comuni» (p. 28).

Dubbi esprime E. Vitale, *Contro i beni comuni*, cit., p. XI, ma soprattutto in relazione all'approccio «mistico» ai beni comuni: «la mistica dei beni comuni diventa così il peggior nemico interno di un costituzionalismo di diritto privato che sappia porre limiti alla pura logica del profitto, riaffermando, insieme ad alcuni articoli dimenticati della Costituzione italiana, il prevalente fine di pubblica utilità...».

[188] Si veda L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2. *Teoria della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2007, che, nel delineare i tratti del «costituzionalismo di diritto privato», da affiancare al costituzionalismo di diritto pubblico (spec. pp. 224 ss.), inserisce fra i limiti esterni, di garanzia dal mercato, i beni fondamentali oggetto di diritti fondamentali, distinti in tre sotto-classi: i beni personalissimi, i beni sociali e i beni comuni, «ossia le *res communes omnium*, come l'aria, l'ambiente in cui viviamo e tutti i beni del patrimonio ecologico dell'umanità» (p. 263; cfr. anche, sulle misure a garanzia dei beni comuni, p. 585).

[189] Non manca chi evoca, per sottolineare la partecipazione attiva dei cittadini, anche la sussidiarietà (oggi ex art. 118 Cost.), «come pratica capacitante e in grado di riscoprire e riprodurre beni comuni» (così C. Donolo, *La sussidiarietà come processo di capacitazione*, in *Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà*, www.labsus.org, 21 febbraio 2011).

La sussidiarietà, peraltro, specie se intesa proprio nel suo profilo orizzontale (art. 118, c. 4, Cost.), conosce, accanto ad una interpretazione «progressiva», una «regressiva»... in base alla quale la sussidiarietà giustificherebbe una drastica riduzione del ruolo dei soggetti pubblici nell'erogazione dei servizi», legittimando privatizzazioni ed esternalizzazioni (G. Azzariti, *Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2009); essa sarebbe «un principio per sé sano... ma che si è prestato... a essere tradotto in un abbandono dell'indirizzo pubblico del sociale e anche in profitto economico privato» (U. Allegretti, *Gli apparati organizzativi e la democrazia*, relazione al Convegno AIC, *Costituzionalismo e costituzione nella vicenda unitaria italiana*, Torino, 27-29 ottobre 2011, p. 66, ora in *Rivista AIC*, 4/2012).

[190] Si usa il tempo futuro, anche se si è consapevoli che, volendo essere più realistici, occorrerebbe usare il presente, ma si passi questa piccola fiducia *nonostante tutto*.

[191] Sul tema si segnalano anche, da ultimo, con un approccio attento alla Costituzione, G. L. Conti, *Dal Paesaggio di Predieri ai paesaggi della Convenzione di Firenze*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2010; con una disamina dei vari profili di tutela del paesaggio come diritto, S. Amorosino, *Introduzione al diritto del paesaggio*, Laterza, Roma-Bari, 2010; F. Magnosi, *Diritto al paesaggio. Tutela, valorizzazione, vincolo ed autorizzazione*, Exeo edizioni, Padova, 2011.

[192] Sulla continuità del percorso di tutela, cfr. S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., spec. pp. 137, 193.

[193] Altra costante è il nesso fra tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, intesi in una visione armonica.

[194] Lo scontro fra interesse privato e *publica utilitas* è un *fil rouge* che percorre tutto il testo di Settis, si possono comunque citare, a titolo di esempio, *ivi*, pp. 129, 151, 217.

[195] È uno scontro riflesso anche nella giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost., sent. n. 56 del 1968; sent. n. 151 del 1986; sent. n. 210 del 1987; sent. n. 118 del 1990; sent. n. 269 del 1995; sent. n. 196 del 2004; sent. n. 182 del 2006; sent. n. 367 del 2007; e, da ultimo, con specifica attenzione al riparto di competenze Stato-Regioni, sent. n. 238 del 2013; una ricostruzione delle pronunce della Corte costituzionale è in S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., spec. pp. 274 ss.).

[196] S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 310.

[197] S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 277, che cita Corte cost., sent. n. 196 del 2004.

[198] S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 76.

Come possibili *vulnera* al principio di eguaglianza, letto in coerenza con un riferimento alla Nazione inteso come importanza di una tutela unitaria (*ivi*, pp. 187 ss.), esercitata in maniera identica in tutta Italia (*ivi*, p. 57), si possono citare anche i problemi legati alla riforma del Titolo V (*ivi*, pp. 214 ss.), con l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia urbanistica (*ivi*, p. 194) e la tendenza all'annessione del paesaggio all'urbanistica (*ivi*, p. 204).

[199] S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 22.

[200] Cfr. S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, spec. pp. 221, 231.

[201] Per un approccio ampio sul tema dell'emergenza, cfr. G. Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; per un tentativo di normare l'emergenza, B. Ackerman, *The Emergency Constitution*, 2004, trad. it. *La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Meltemi, Roma, 2005.

Come esempi di risposte alle emergenze che tendono a stabilizzarsi si pensi alle discipline c.d. anti-terrorismo, che uno studio comparato mostra molto spesso oggetto di proroga, o alle misure anticrisi economica, nel cui nome sono adottate politiche di taglio allo stato sociale difficilmente immaginabili come reversibili.

[202] S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 281.

[203] S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 312.

[204] ...ricordando con S. Settis, *Paesaggio Costituzione cemento*, cit., p. 313, che «azione popolare e bene comune sono due facce della stessa medaglia».

[205] S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., p. 465: «larga è diffusa... è quella che ormai possiamo propriamente chiamare la «rivoluzione dei beni comuni». Non siamo, infatti, solo di fronte ad una revisione di categorie tradizionali, ma all'emergere di quella nuova razionalità..., che ha il suo fondamento nella connessione sempre più intensa tra persone e mondo esterno, con una forza espansiva che si estende fino alle frontiere della ridefinizione complessiva della collocazione della persona in una organizzazione sociale globalmente intesa».

[206] Non manca chi considera i beni comuni «la categoria liberale per eccellenza» (e «tutt'altro che un richiamo al comunismo»), «perché ci libera dalla necessità di ragionare nei termini di un calcolo entro un sistema calato dal cielo, per rimettere quel sistema... all'iniziativa dei soggetti e della comunità» (G. Pisani, *La riaffermazione della dignità*, in *I beni comuni e i liberali*, in *Critica liberale*, maggio-giugno 2013, p. 150).

[207] In relazione alla *querelle* sull'incompatibilità fra democrazia e capitalismo, nell'ampia bibliografia sul tema, si segnalano J.-P. Fitoussi, *La démocratie et le marché*, 2004, trad. it. *La democrazia e il mercato*, Feltrinelli, Milano, 2004; R. B. Reich, *Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy and Everyday Life*, 2007, trad. it. *Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale e i rischi per la democrazia*, Fazi Editore, Roma, 2008; M. Salvati, *Capitalismo, mercato e democrazia*, il Mulino, Bologna, 2009; M. Revelli, *Democrazia e mercato*, in M. Bovero, V. Pazé (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 92 ss.; S. Žižek, *Dalla democrazia alla violenza divina*, in G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaïd, W. Brown, J.-L. Nancy, J. Rancière, K. Ross, S. Žižek, *Démocratie, dans quel état?*, 2009, trad. it. *In che stato è la democrazia?*, Nottetempo, Roma, 2010 pp. 155 ss.

[208] Cfr. U. Mattei, *I beni comuni*, cit., p. 114: i beni comuni si collocano nella «dimensione del “potrebbe essere” che stimola il sogno e la fantasia collettiva e per questo sol fatto cambia il mondo».

Fra i critici dell'utilizzo palinogenetico dei beni comuni, cfr. A. Asor Rosa, *Il nuovo soggetto politico*, cit., che definisce «abnorme» la scelta del *Manifesto per un soggetto politico nuovo* dei beni comuni come programma di massima.

[209] Ricorda P. Pellizzetti, *Conflitto*, cit., p. 59, a proposito del “come fare”, che «i movimenti sociali... eviteranno di brillare per il tempo infinitesimale di un fuoco di artificio, di un lampo di magnesio, solo se sapranno ripercorrere in modalità nuove le antiche tappe (coscienza, egemonia, conflitto) percorse dal lavoro organizzato e dalle sue rappresentanze».

[210] Cfr. M. Tronti, intervista di M. Smargiassi, “Non facciamoci distrarre, la lotta di classe c'è ancora”, in *la Repubblica*, 5 settembre 2013, p. 45.

[211] Inti Illimani, *El pueblo unido jamás será vencido*, in *La nueva canción chilena*, 1974. La citazione è volutamente “vecchia”, per una ragione “teorica”, ovvero, perché se siamo noi a fare la storia, siamo tutti: quelli che sono stati, noi che siamo e quelli che saranno, e per un personale affetto, legato anche al ricorrere, nei giorni in cui si scrivono le parole conclusive di queste riflessioni, del quarantennale del colpo di stato in Cile.

[212] Cfr. U. Mattei, *I beni comuni*, cit., p. 114.

[213] Cfr. M. Abensour, *La Démocratie contre l'État. Marx et le moment machiavélien*, 2004, trad. it. *La democrazia contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano*, Cronopio, Napoli, 2008, che teorizza la «democrazia insorgente», per mantenere «l'impulso profondo della democrazia contro ogni forma di *arche*» (p. 31), in nome del «non-dominio».